

DOCUMENTO GENERALE DI APPALTO

**PRESTAZIONI D'OPERA E PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE PER
REALIZZAZIONE IMPIANTI, ESECUZIONE LAVORI EDILI, MANUTENZIONI
E PRESTAZIONI DI SERVIZI E CONNESSE FORNITURE. ATTIVITA' DI
INGEGNERIA**

Rev_03 del 29/11/2022

Approvato

Committente

Appaltatore

Sommario

ARTICOLO 1	7
1.0 SCOPO, APPLICABILITÀ E APPROVAZIONE	7
ARTICOLO 2	7
2.0 DEFINIZIONI.....	7
2.1 APPALTATORE.....	7
2.2 AREA DI SERVIZIO	8
2.3 CANTIERE.....	8
2.4 CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE	8
2.5 CODICE ETICO/MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. NR. 231/01	8
2.6 COMMITTENTE.....	8
2.7 CONTRATTO O ORDINE	8
2.8 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE	8
2.9 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	8
2.10 DIRETTORE LAVORI	9
2.11 DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	9
2.12 IMPRESA AFFIDATARIA	9
2.13 FORNITURA.....	9
2.14 PARTI	9
2.15 PREPOSTO	9
2.16 RESPONSABILE DEI LAVORI	9
2.17 RESPONSABILE DI CANTIERE O CAPO CANTIERE.....	9
2.18 RESPONSABILE DI COMMESSA.....	10
2.19 RESPONSABILE DI CONTRATTO	10
2.20 SUB-APPALTATORE O SUB-FORNITORE	10
2.21 SUB-ORDINE	10
2.22 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10
2.23 UNITÀ PRODUTTIVA.....	10
2.24 SPECIFICA TECNICA	10
ARTICOLO 3	11
3.0 COMUNICAZIONI E RAPPORTI TRA LE PARTI	11
3.1 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	11
ARTICOLO 4	12
4.0 LINGUA APPLICABILE.....	12
ARTICOLO 5	12

5.0	NORME GENERALI	12
5.1	FIGURA DELL'APPALTATORE.....	12
5.2.	DICHIARAZIONI, GARANZIE E OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE.....	12
5.3	CONDIZIONE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	14
5.4	DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	14
5.5	CORRETTEZZA COMMERCIALE E CODICE ETICO/MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. NR. 231/01	15
ARTICOLO 6	17
6.0	RESPONSABILITÀ GENERALI DELL'APPALTATORE	17
6.1	PERSONALE DELL'APPALTATORE	17
6.2	MACCHINE, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA DELL'APPALTATORE	17
6.3	MEZZI, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE DELLA COMMITTENTE	17
6.4	DISCIPLINA DEL CANTIERE	18
6.5	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	18
6.6	REALIZZAZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI	19
6.7	NORME DI SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	20
6.8	TUTELA DEI LAVORATORI	21
ARTICOLO 7	22
7.0	ASSICURAZIONI	22
ARTICOLO 8	23
8.0	RESPONSABILITÀ PER DANNI E PERDITE.....	23
ARTICOLO 9	23
9	ONERI.	23
9.1	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	23
9.2	ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE.....	26
ARTICOLO 10	27
10	SUBORDINI.....	27
10.1	SUBAPPALTI.....	27
10.2	SUBFORNITURE.....	27
10.3	CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I SUBORDINI	28
ARTICOLO 11	29
11.0	RAPPORTI CON ALTRI APPALTATORI.....	29
ARTICOLO 12	29
12.0	TERMINI CONTRATTUALI – PROROGHE	29
ARTICOLO 13	31
13	ESPLETAMENTO DELL'ORDINE	31

13.1	PROGRAMMI	31
13.2	INIZIO DEI LAVORI IN CANTIERE.....	32
13.3	DOCUMENTAZIONE.....	32
13.4	MATERIALI FORNITI DALLA COMMITTENTE	34
13.5	MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE.....	34
13.6	TRASPORTI DELL'APPALTATORE.....	35
13.7	CANTIERE E AREA DI SERVIZIO	35
13.8	RESPONSABILE DI CANTIERE.....	36
13.9	IMPORTAZIONI.....	37
13.10	RICAMBI	38
13.11	ASSISTENZA AL MONTAGGIO E/O ALL'AVVIAMENTO	38
13.12	MANUTENZIONE FINO ALLA PRESA IN CONSEGNA.....	38
13.13	SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMITTENTE	39
13.14	LAVORI A CONSTATAZIONE	41
ARTICOLO 14	41
14.0	ACCETTAZIONE PROVVISORIA.....	41
ARTICOLO 15	44
15.0	PASSAGGIO DI PROPRIETÀ	44
ARTICOLO 16	44
16.0	ACCETTAZIONE DEFINITIVA.....	44
ARTICOLO 17	45
17.0	GARANZIE.....	45
ARTICOLO 18	47
18.0	IMPORTO DELL'ORDINE - PREZZI.....	47
ARTICOLO 19	48
19	REVISIONE PREZZI.....	48
ARTICOLO 20	48
20.0	PAGAMENTI.....	48
20.1	ORDINI A MISURA.....	50
20.2	PAGAMENTI A TITOLO DI ACCONTO	50
20.3	GARANZIA BANCARIA A FRONTE DELL'ACCONTO (<i>ADVANCED PAYMENT</i>)	50
20.4	GARANZIA BANCARIA PER CONDUZIONE A BUON FINE DELL'ORDINE (<i>PERFORMANCE BOND</i>)	51
20.5	TRATTENUTA DI GARANZIA (<i>WARRANTY BOND</i>)	52
ARTICOLO 21	52
21.0	CESSIONE DEL CREDITO	52
ARTICOLO 22	52

22.0	MODIFICHE CONTRATTUALI (VARIANTI).....	52
ARTICOLO 23	54
23.0	PENALITÀ	54
ARTICOLO 24	55
24	CASO FORTUITO O CAUSE DI FORZA MAGGIORE	55
ARTICOLO 25	56
25	SOSPENSIONE DEI LAVORI.....	56
ARTICOLO 26	56
26.0	DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE	56
ARTICOLO 27	57
27	RECESSO DALL'ORDINE.....	57
ARTICOLO 28	57
28.0	RISOLUZIONE DELL'ORDINE E RECESSO	57
ARTICOLO 29	59
29.0	CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE	59
ARTICOLO 30	59
30	LEGGE APPLICABILE.....	59
ARTICOLO 31	59
31.0	PROPRIETÀ INDUSTRIALE.....	59
ARTICOLO 32	60
32.0	RISERVATEZZA.....	60
33.0	BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE.....	60
ARTICOLO 34	61
34.0	RINVENIMENTO DI ANTICHITA' O DI OGGETTI DI VALORE	61
ARTICOLO 35	61
35.0	CERTIFICAZIONI	61
35.1	CLAUSOLA DI VALIDITÀ DELL'ORDINE.....	61
35.2	CERTIFICAZIONE DEI SUB-APPALTATORI	62
ADDENDUM	63
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI OBBLIGATORIE	63
PREMESSA	63
ARTICOLO A1	63
A1.	PERSONALE DELL'APPALTATORE	63
A1.1	PERMESSI D'ACCESSO	63
A1.2	LIMITAZIONI AI PERMESSI DI ACCESSO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE	64
A1.3	RAPPORTO MENSILE SULLA SICUREZZA.....	64
ARTICOLO A2	64
A2.	AMBIENTE - SOPRALLUOGO - ESECUZIONE LAVORI	64

ARTICOLO A3	65
A3. CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	65
ARTICOLO A4	65
A4. MACCHINARI E ATTREZZATURE	65
ARTICOLO A5	66
A5. MATERIALI FORNITI DALL'APPALTATORE	66
ARTICOLO A6	67
A6. MATERIALI FORNITI DALLA COMMITTENTE	67
ARTICOLO A7	68
A7. VARIE SU MATERIALI	68
ARTICOLO A8	68
A8. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO	68
ARTICOLO A9	70
A9.CONCLUSIONI.....	70

ARTICOLO 1

1.0 SCOPO, APPLICABILITÀ E APPROVAZIONE

Il presente Documento Generale di Appalto stabilisce le condizioni generali che regolano la gestione, le modalità operative e le responsabilità a carico dell'Appaltatore che fornisca alla Società impianti e/o esegua la loro messa in opera e/o in servizio, lavori edili o di ingegneria civile, servizi e manutenzioni.

Le norme operative di cui al presente documento regolano, ove non derogate in sede di singolo Ordine o nei Documenti Contrattuali ad esso allegati, l'operatività e le responsabilità tra la Committente e l'Appaltatore instauratisi con la stipula formale del rapporto contrattuale.

Resta inteso che il Documento Generale di Appalto è un documento quadro generale, teso a regolare tutte le attività di interesse delle società del Gruppo Jsw, siano esse cantieri edili che qualsiasi altro tipo di rapporto e/o attività lavorativa. Di conseguenza tutto quanto ivi previsto e non applicabile data la natura della prestazione stessa non è da tenere in considerazione restando valido il resto e quanto previsto nei singoli Ordini o Documenti contrattuali allegati che rivestono carattere di prevalenza gerarchica nei confronti del presente Documento Generale di Appalto.

Il presente documento è da intendersi vincolante per ogni Appaltatore che dovrà operare presso gli stabilimenti delle Società appartenenti al Gruppo Indiano Jsw.

L'APPALTATORE DICHIARA E CONFERMA DI AVERE RICEVUTO CON AMPIO ANTICIPO IL PRESENTE DOCUMENTO, DI AVERLO DISCUSO E CONDIVISO CON LA COMMITTENTE E IN PARTICOLARE DICHIARA DI AVERNE PRESO APPROFONDATA CONOSCENZA IN OGNI SUA CLAUSOLA E CONDIZIONE CHE DICHIARA DI APPROVARE IN MODO SPECIFICO ED INTEGRALE.

ARTICOLO 2

2.0 DEFINIZIONI

2.1 APPALTATORE

Soggetto (impresa, lavoratore autonomo, cooperativa, Associazione Temporanea d'Impresa - ATI, consorzio) dotato di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori affidati, a cui la Committente ha conferito l'Ordine per progettazione, fornitura di impianti ivi compreso, se richiesto, il montaggio e l'avviamento, lavori edili o di ingegneria civile, servizi e/o manutenzioni. Laddove l'Appaltatore sia costituito in forma di ATI la società - capogruppo è ritenuta responsabile dell'attività dell'ATI.

2.2 AREA DI SERVIZIO

Area messa a disposizione dell'Appaltatore dalla Committente e sulla quale lo stesso Appaltatore posizionerà le installazioni (magazzini, uffici, servizi, ecc.) necessari per l'esecuzione dei lavori e l'adempimento degli obblighi posti a carico dell'Appaltatore.

2.3 CANTIERE

Area di lavoro destinata all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e/o Ordine.

2.4 CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X del D.Lgs 81/2008

2.5 CODICE ETICO/MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. NR. 231/01

Documento adottato dalla Committente che delinea i principi di etica commerciale e modello organizzativo sulla base del D.Lgs. nr. 231/01 con le modifiche riportate al giorno della stipula.

2.6 COMMITTENTE

La Società sottoscritta con sede in Largo Caduti sul Lavoro nr 21 Piombino, 57025 (LI) , (di seguito, per brevità, la "Committente") o altre società del Gruppo indiano Jsw per le quali il presente documento viene espressamente richiamato dai documenti contrattuali di riferimento.

2.7 CONTRATTO O ORDINE

Atto contrattuale contenente i termini dell'accordo stipulato tra la Committente e l'Appaltatore (in seguito, per brevità, il "Contratto" o l"Ordine").

2.8 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Soggetto formalmente incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008, durante la realizzazione dell'opera.

2.9 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Soggetto formalmente incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs 81/2008, durante la progettazione dell'opera.

2.10 DIRETTORE LAVORI

Soggetto che, qualora richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, è formalmente incaricato dalla Committente per ottemperare agli obblighi di rispondenza fra i progetti che richiedono formale approvazione da parte degli Enti competenti e la loro realizzazione, mediante la Direzione dei Lavori e la Dichiarazione di Fine Lavori.

2.11 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documenti contenenti quanto necessario ed inerente all'espletamento del Contratto o dell'Ordine ed allo stesso allegati.

2.12 IMPRESA AFFIDATARIA

Impresa titolare del contratto di appalto con la Committente. La stessa è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs 81/2008.

2.13 FORNITURA

Insieme delle prestazioni, dei lavori, dei materiali, delle opere e dei servizi dovuti dall'Appaltatore a fronte del Contratto e/o dell'Ordine.

2.14 PARTI

La Committente e l'Appaltatore definiti congiuntamente.

2.15 PREPOSTO

Persona formalmente incaricata dall'Appaltatore di sovrintendere il Cantiere che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

2.16 RESPONSABILE DEI LAVORI

Soggetto che può essere formalmente incaricato dalla Committente per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs 81/2008.

2.17 RESPONSABILE DI CANTIERE O CAPO CANTIERE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, rappresenta l'Appaltatore a tutti gli effetti, svolgendo tutte le funzioni che lo stesso Appaltatore deve esercitare nei confronti dei propri dipendenti e della Committente.

2.18 RESPONSABILE DI COMMESSA

Persona formalmente incaricata di rappresentare l'Appaltatore, nei confronti della Committente, in relazione all'esecuzione dell'Ordine.

2.19 RESPONSABILE DI CONTRATTO

Tecnico incaricato di rappresentare la Committente, nei confronti dell'Appaltatore, in relazione all'esecuzione dell'Ordine.

2.20 SUB-APPALTATORE O SUB-FORNITORE

Soggetto (persona fisica o ente giuridico) a cui l'Appaltatore affida parte dei lavori previsti dall'Ordine, previa verifica della idoneità tecnico professionale ed autorizzazione scritta della Committente.

2.21 SUB-ORDINE

Contratto stipulato tra l'Appaltatore e il Sub-Appaltatore (Subappalto) o il Sub-Fornitore (Subfornitura) nell'ambito della Fornitura oggetto dell'Ordine della Committente.

2.22 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. n. 81/08, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 e ss.

2.23 UNITÀ PRODUTTIVA

Sito industriale all'interno del quale vige l'obbligo del rispetto di procedure e regolamenti emanati dalla Committente.

2.24 SPECIFICA TECNICA

Documento contrattuale con il quale il Committente descrive gli scopi della prestazione oggetto del Contratto di Appalto e individua principalmente le attività, le forniture e i tempi di esecuzione, salvo altro.

ARTICOLO 3**3.0 COMUNICAZIONI E RAPPORTI TRA LE PARTI****3.1 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

A) L'appaltatore è obbligato a sottoscrivere l'Ordine ricevuto, prima dell'inizio delle attività, apponendovi il proprio Timbro e la Sottoscrizione del legale rappresentante munito dei poteri, restituendolo al Committente.

B) L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Committente, all'assegnazione finale dell'Ordine, i nominativi del Responsabile di Cantiere e dei Preposti.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere per iscritto alla Committente, insieme alla suddetta comunicazione, le dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai singoli incaricati.

C) L'Ordine riporta il nominativo del Responsabile di Contratto della Committente.

Il Responsabile di Contratto sarà l'interlocutore ordinario dell'Appaltatore.

D) Tutta la corrispondenza relativa all'Ordine dovrà riportare le seguenti indicazioni e riferimenti:

- ❖ numero completo dell'Ordine e data di emissione come indicati nella prima pagina dello stesso;
- ❖ Codice Progetto (se previsto);
- ❖ oggetto dell'Ordine;
- ❖ ulteriori indicazioni eventualmente richieste in sede di Ordine.

D) Tutta la corrispondenza relativa all'Ordine dovrà essere indirizzata alla Committente come segue:

- ❖ tutta la corrispondenza di carattere amministrativo (fatture, estratti conto, fideiussioni, ecc.) dovrà essere inviata, in originale e duplice copia, all'Ufficio Contabilità Fornitori;
- ❖ tutta la corrispondenza di carattere tecnico o connessa con la esecuzione dell'Ordine dovrà essere inviata al Responsabile di Contratto;
- ❖ tutta la corrispondenza di carattere generale e commerciale, lettera di accettazione inclusa, dovrà essere inviata alla Direzione Approvvigionamenti, all'attenzione dell'Ente che ha emesso l'Ordine.

La Committente non risponderà delle conseguenze di un eventuale inoltro della corrispondenza effettuato in difformità a quanto specificato.

ARTICOLO 4**4.0 LINGUA APPLICABILE**

Salvo diverse indicazioni nell'Ordine, tutta la documentazione prodotta dall'Appaltatore per l'espletamento dell'Ordine dovrà essere redatta in lingua italiana ivi compresi i manuali di uso e manutenzione, le certificazioni di conformità, le schede di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi.

ARTICOLO 5**5.0 NORME GENERALI****5.1 FIGURA DELL'APPALTATORE**

Le attività oggetto dell'Ordine saranno realizzate dall'Appaltatore con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti della Committente.

5.2. DICHIARAZIONI, GARANZIE E OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara e garantisce, anche con riferimento agli eventuali sub-appaltatori, ove necessario anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, quanto segue:

- A) di essere una società regolarmente costituita, vigente ed operante in conformità con la legge italiana e di poter liberamente sottoscrivere il Contratto e disporre dei propri beni;
- B) di non versare in stato di liquidazione, insolvenza, né di essere stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto od ammesso ad alcun procedimento di liquidazione o procedura concorsuale, né che sia stata presentata alcuna domanda di ammissione ad una di tali procedure. ;
- C) di aver svolto e di svolgere la propria attività nel rispetto della normativa applicabile, che l'Appaltatore si impegna a continuare a rispettare, per l'intera durata del Contratto; di essere in possesso di tutti i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni e quant'altro sia richiesto, per l'esercizio della propria attività; detti permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e quant'altro richiesto sono stati validamente e regolarmente acquisiti e sono tuttora, e rimarranno in vigore, per l'intera durata del Contratto;
- D) che le attività poste in essere e gli strumenti utilizzati, per l'esecuzione dell'Ordine (ivi compreso il *know-how*) non violano diritti di proprietà intellettuale di terzi; l'Appaltatore non è inadempiente ad obbligazioni contrattuali nei confronti di terzi che possano interferire, in qualsiasi modo, con l'esecuzione dell'Ordine; non sussistono eventi o circostanze che possano interferire, in qualsiasi modo, con l'esecuzione dell'Ordine;

- E) di avere preso adeguatamente visione del Cantiere e/o Cantiere temporaneo o mobile e delle componenti impiantistiche presenti o in fase di realizzazione nell'Unità Produttiva, che potranno interagire con l'esecuzione dell'Ordine; di ritenere che l'Unità Produttiva, il Cantiere e/o il Cantiere temporaneo o mobile e le relative componenti impiantistiche siano adeguate, per l'esecuzione dell'Ordine ed il raggiungimento dei parametri garantiti;
- F) di possedere l'idoneità tecnico professionale richiesta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 in vigore per la realizzazione del Progetto e rilascerà tempestivamente alla Committente tutta la documentazione relativa;
- G) tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui l'Appaltatore è parte, ivi compresi, quelli di somministrazione lavoro, sono conformi alla normativa vigente ed ai contratti collettivi applicabili, sia a livello nazionale che locale, e tale conformità persisterà per tutta la durata del Contratto; l'Appaltatore dichiara e garantisce, inoltre, che tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Ordine sono e saranno, per l'intera durata del Contratto, suoi dipendenti a tempo indeterminato, ovvero regolarmente inquadrati in una delle tipologie di lavoro dipendente previste dalla normativa vigente e che non sussistono, quindi, soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine che prestino la propria attività lavorativa al di fuori delle fattispecie di lavoro dipendente previste dalla legge e/o comunque in maniera irregolare, sia sotto il profilo dell'assunzione/inquadramento, sia sotto quello dei termini e delle condizioni di lavoro;
- H) tutti i soggetti impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'Ordine, fruiscono e fruiranno, per l'intera durata del Contratto, del trattamento economico e normativo previsto dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale o dal contratto individuale di lavoro applicabile;
- I) ha provveduto e provvederà ad effettuare tempestivamente e regolarmente tutti gli adempimenti, le denunce e le comunicazioni agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi competenti ai sensi di legge, nonché ad effettuare tempestivamente e regolarmente tutti i pagamenti dovuti, in relazione ai rapporti di lavoro, ai sensi della normativa applicabile. La Committente si riserva il diritto di verificare e chiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dell'Ordine, copia della documentazione che attesti la conformità dell'Appaltatore a quanto previsto nel presente articolo;
- J) le attrezzature di lavoro e gli eventuali dispositivi di protezione forniti ai soggetti impegnati nell'esecuzione dell'Ordine saranno (i) conformi ai requisiti di legge, (ii) idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori, e (iii) adeguati per lo svolgimento delle attività assegnate ai vari soggetti, nell'ambito dell'Ordine;
- K) di aver preso visione e di condividere, senza eccezione alcuna, la documentazione redatta ai sensi del D.Lgs 81/2008 e che tutte le attività da svolgere per l'esecuzione dell'Ordine saranno eseguite nel pieno rispetto delle relative disposizioni;
- L) consegnerà alla Committente e al Responsabile dei Lavori (i) una dichiarazione relativa al proprio organico medio annuo, distinto per qualifica, e corredata dagli estremi delle denunce/comunicazioni relative ai lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, alle casse

previdenziali dell'edilizia e agli altri enti competenti, in conformità alle normative applicabili, e (ii) una dichiarazione sul contratto collettivo nazionale applicato ai propri lavoratori.

L'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a manlevare la Committente e ad indennizzarla per qualsiasi onere, passività, danno o spesa che questa dovesse subire (i) per l'inesattezza di qualsiasi dichiarazione e garanzia o per l'inadempimento a quanto previsto nel presente Art. 5.2, e (ii) per eventuali contestazioni di natura lavoristica promosse da soggetti riferibili all'Appaltatore (o eventuali Sub-Appaltatori o Sub-Fornitori) o da enti/autorità competenti.

5.3 CONDIZIONE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- A) L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto, a tutti gli effetti, delle finalità e dell'entità della fornitura oggetto dell'Ordine e di tutte le circostanze, i dati e gli elementi che, comunque, potrebbero avere influenza sulla sua esecuzione e sul relativo costo, ivi compresi i costi per la sicurezza di cui al TUS; pertanto, nella formulazione della propria offerta, l'Appaltatore ha tenuto conto di tutto quanto sopra, rinunciando, quindi, in futuro a qualsiasi riserva o pretesa in proposito.
- B) L'Appaltatore dichiara di aver esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere effettuati i lavori; si dichiara altresì edotto della necessità di non ostacolare il normale esercizio dell'Unità Produttiva e della eventuale contemporanea esecuzione di altri lavori da parte di altre imprese; dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e delle misure di prevenzione e di gestione delle emergenze adottate dalla Committente.
- C) L'Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di quanto stabilito nei documenti di cooperazione e coordinamento predisposti dalla Committente per la regolamentazione, ai fini della sicurezza dei lavoratori, delle interferenze derivanti dalla contemporanea attività di diversi soggetti operanti nella medesima area di lavoro. Quanto sopra anche in relazione a quanto previsto dall'Art. 6 del presente Documento.

5.4 DOCUMENTI CONTRATTUALI

- A) L'Ordine definisce completamente, anche tramite i Documenti Contrattuali ad esso allegati, l'oggetto contrattuale, specificandone la natura, i limiti e le caratteristiche, nonché l'insieme delle condizioni concordate tra le Parti.

Pertanto, le condizioni dell'Ordine annullano e sostituiscono qualsiasi condizione riportata nell'offerta dell'Appaltatore e/o nelle condizioni ad essa eventualmente allegate, anche se ciò non venisse espressamente indicato, nonché ogni e qualsiasi accordo che fosse precedentemente intervenuto tra le Parti, in merito all'oggetto dell'Ordine stesso.

- B) I Documenti Contrattuali sono esplicitamente indicati nel testo dell'Ordine come Allegati dello stesso, facendone parte integrante. In caso di contrasto tra gli stessi, resta inteso che, salvo la prevalenza del testo contrattuale sottoscritto tra le Parti, questo è

prevalente su tutti i Documenti Contrattuali, secondo la sequenza con la quale gli stessi sono citati.

- C) Le informazioni necessarie per l'espletamento dell'Ordine sono contenute nel testo dell'Ordine e nei Documenti Contrattuali; qualora dette informazioni non siano tutte contenute nei documenti suddetti, l'Ordine conterrà l'elenco di quelle ancora necessarie e preciserà i termini entro i quali la Committente dovrà fornirle all'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso lamentare, ai fini di eventuali richieste di riconoscimento di maggiori oneri o di proroghe ai termini contrattuali, la carenza di informazioni relative a quelle indicazioni di carattere generale per le quali avrebbe potuto richiedere, all'accettazione dell'Ordine, le eventuali precisazioni necessarie.

- D) La descrizione dei lavori riportata nella Specifica Tecnica deve essere interpretata ed applicata in modo estensivo da parte dell'Appaltatore; l'Appaltatore è tenuto, fermi restando i limiti indicati nell'Ordine, anche a fronte di eventuali carenze nella documentazione contrattuale, a eseguire la prestazione a regola d'arte, assicurandosi che quanto realizzato/fornito sia assolutamente rispondente alle caratteristiche contrattuali di funzionalità ed idoneo allo scopo cui è destinato, secondo i migliori standard di riferimento.
- E) L'Appaltatore si impegna a consegnare, in maniera tempestiva, alla Committente ogni documentazione da questi ragionevolmente richiesta, in relazione all'Ordine ed alle relative attività, compresa la documentazione necessaria per accesso all'Unità Produttiva e quella che attesti la sua affidabilità ed onorabilità; l'Appaltatore si impegna, inoltre, ad operare in conformità con i regolamenti della Committente, di volta in volta in vigore nell'Unità Produttiva.
- F) L'Appaltatore prende in carico quanto contenuto nei Documenti Contrattuali, responsabilizzandosene totalmente, salvo che per quanto esplicitamente indicato come "dato vincolante".

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente, in tempo utile,, le eventuali modifiche che intende apportare, ai fini di un corretto espletamento dell'Ordine, alle soluzioni di riferimento contenute nei Documenti Contrattuali, fatta salva la facoltà della Committente di opporsi a tali modifiche.

5.5 CORRETTEZZA COMMERCIALE E CODICE ETICO/MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. NR. 231/01

5.5.1 L'Appaltatore (così come qualsiasi Sub-Appaltatore o Sub-Fornitore rispetto ai quali l'Appaltatore si impegna anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile) dovrà svolgere la propria attività nel rispetto dei principi di etica commerciale, in osservanza di quanto disposto dal codice etico che la Committente ha adottato; in particolare l'Appaltatore dichiara:

- A) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. nr. 231/2001;

- B) di avere ricevuto idonee informazioni circa i documenti allo scopo elaborati dalla Committente;
- C) che la propria organizzazione si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento anche ai requisiti di onorabilità e idoneità morale, con specifico ma non esclusivo riferimento all'assenza di condanne, anche di primo grado, ed anche se con pena condizionalmente sospesa o emessa ai sensi degli Artt. 444 e seg. del Codice di Procedura Penale e ss, per aver commesso uno o più dei reati contemplati dal D.Lgs. nr. 231/2001 e ss.

5.5.2 In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dal presente Articolo 5.5., la Committente:

- A) avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'esecuzione del Contratto indicando, mediante lettera raccomandata o con comunicazione via PEC, le circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento in questione, con il diritto di ottenere, da parte dell'Appaltatore, le giustificazioni e la rimozione immediata di tali impedimenti ovvero, in alternativa o in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra
- B) avrà facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in qualsiasi momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata o comunicazione via PEC, contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inadempimento in questione.

Resta inteso che il tentativo, da parte dell'Appaltatore, di porre in essere condotte sanzionabili ai sensi D.Lgs. nr. 231/2001 o del relativo codice etico della Committente determinerà l'applicazione del presente Art. 5.5.2.

5.5.3 In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente Articolo 5.5, la Committente avrà comunque diritto di essere risarcita per il danno sofferto o che dovesse essergli addebitato in conseguenza di tale inadempimento.

5.5.4 L'Appaltatore dovrà informare immediatamente la Committente nel caso in cui riceva, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente della Committente, una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo della Committente ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. nr. 231/2001.

ARTICOLO 6

6.0 RESPONSABILITÀ GENERALI DELL'APPALTATORE

6.1 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale che l'Appaltatore destina ai lavori dovrà essere costantemente, per numero e professionalità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini contrattuali di cui all'Art. 12.

La Committente potrà richiedere all'Appaltatore specifica evidenza che il suo personale è in possesso delle qualifiche previste per lo svolgimento dell'attività appaltata.

Ogni lavoratore operante all'interno dell'Unità Produttiva deve, inoltre, possedere le necessarie informazioni sui rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione relative:

1. alle specificità delle proprie attività lavorative;
2. alla specificità dell'ambiente in cui viene chiamato ad operare;
3. al Codice Etico;
4. al Piano Operativo di Sicurezza e alle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs 81/2008.

L'accesso del personale dell'Appaltatore all'Unità Produttiva è regolamentato dalle procedure in vigore presso l'Unità Produttiva.

6.2 MACCHINE, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA DELL'APPALTATORE

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera e di sollevamento e quant'altro impiegato dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere idonei allo scopo e utilizzati conformemente a quanto previsto dal costruttore. Usi non previsti sono vietati. L'ingresso nell'Unità Produttiva di apparecchiature non conformi o modificate è vietato.

6.3 MEZZI, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE DELLA COMMITTENTE

L'utilizzo di attrezzature, impianti, mezzi e quant'altro di proprietà della Committente, deve essere preventivamente autorizzato dal Preposto di reparto della Committente. L'uso, qualora concesso, deve essere limitato alle operazioni attinenti il lavoro autorizzato e conforme alle caratteristiche del mezzo, evitando qualsiasi condotta esorbitante rispetto alla destinazione d'uso. Qualora la Committente lo conceda, l'Appaltatore garantisce che l'uso degli stessi sarà riservato a personale adeguatamente informato, formato ed addestrato allo scopo, e che provvederà ad una preventiva verifica dei livelli di sicurezza che caratterizzano il bene

concesso in uso. Eventuali difetti emersi successivamente saranno imputabili unicamente all'utilizzatore, che si dovrà far carico della loro eliminazione.

6.4 DISCIPLINA DEL CANTIERE

6.4.1 L'Appaltatore è responsabile del mantenimento della disciplina e dell'ordine nell'ambito del Cantiere.

La Committente può esigere, anche verbalmente, in ogni momento, per giustificato motivo, l'immediato allontanamento dei dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore o di eventuali Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori, senza che ciò rappresenti un'ingerenza nei rapporti di lavoro tra l'Appaltatore, i Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori ed i rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e fare osservare scrupolosamente dai suoi dipendenti, Preposti e Sub-Appaltatori tutte le disposizioni aziendali della Committente, ivi comprese quelle relative all'accesso ed alla permanenza nell'Unità Produttiva, con ciò espressamente manlevando la Committente dal dovere di dare qualsiasi informazione e comunicazione ad altri che non sia l'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze dannose che abbiano a verificarsi a seguito di violazione, da parte sua e/o dei suoi dipendenti e/o Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori degli obblighi succitati. L'Appaltatore è, altresì, responsabile di ammanchi addebitabili ai suoi dipendenti, collaboratori e/o Preposti ovvero a quelli dei Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori.

6.4.2 L'Area di Cantiere potrà essere destinata ad apprestamenti, macchine, attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività appaltata.

6.4.3 L'Appaltatore è responsabile della custodia e della conservazione delle opere e dei lavori secondo quanto precisato all'Art. 13.12; è responsabile, inoltre, della custodia e della conservazione di tutti i macchinari, materiali ed attrezzature di lavoro, anche di quelle eventualmente ricevute in consegna dalla Committente, manlevando la Committente stessa da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

6.4.4 La gestione e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività dell'Appaltatore e di eventuali suoi Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. Relativamente alla gestione dei rifiuti di cui la Committente è produttore, l'Appaltatore avrà cura di richiedere al servizio ecologia di stabilimento, con congruo anticipo, le procedure di interesse.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere sempre pulite le zone di operatività, provvedendo ad una pulizia delle aree con frequenza almeno giornaliera.

6.5 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

6.5.1 L'Appaltatore assume a suo carico ogni responsabilità inerente alla precisa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni aventi comunque attinenza con l'oggetto

dell'Ordine, obbligandosi espressamente ad adeguarsi a tutte le nuove norme e disposizioni di legge che fossero emanate durante il corso dei lavori.

In particolare, l'Appaltatore dovrà osservare e far osservare ai suoi dipendenti, collaboratori e/o Preposti ovvero a quelli dei Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, ecologia ed ambiente.

6.5.2 L'Appaltatore dovrà attenersi alle norme tecniche precisate nei Documenti Contrattuali e valide, quando non diversamente specificato, alla data di conferimento dell'Ordine.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad adeguare le opere realizzate, se richiestogli dalla Committente e fatto salvo il suo diritto al riconoscimento di motivati costi supplementari, in funzione dell'evoluzione della normativa tecnica successiva alla data dell'Ordine.

6.5.3 È responsabilità dell'Appaltatore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'espletamento dell'Ordine, ad eccezione di quelli che per legge o espressa indicazione nell'Ordine sono posti a carico della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore stesso è tenuto a prestare l'assistenza eventualmente necessaria.

È altresì responsabilità dell'Appaltatore ottenere tutti gli eventuali permessi ed autorizzazioni, da parte delle Autorità competenti italiane ed estere, per poter importare i beni necessari all'espletamento dell'Ordine.

6.5.4 L'Appaltatore si impegna inoltre a soddisfare tutte le richieste, ivi comprese quelle provenienti da Autorità ed Enti competenti, ad eccezione di quelle che per legge o espressa indicazione nell'Ordine sono poste a carico della Committente, per le quali comunque l'Appaltatore stesso è tenuto a prestare l'assistenza eventualmente necessaria.

6.6 REALIZZAZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI

6.6.1 Tutte le macchine, le apparecchiature e gli impianti rientranti nella fattispecie prevista dall'Art. 1, del D.LGS . 17/2010 (che ha abrogato il DPR n. 459/96 ,essendo il recepimento del nostro ordinamento della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE) realizzati per la Committente saranno costruiti nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal citato D.LGS e dalle norme tecniche vigenti.

L'appaltatore assicura, inoltre, che, tali macchine, apparecchiature ed impianti saranno corredati dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, ovvero certificazione di conformità, manuale di uso e manutenzione oltre alla marcatura CE.

Nel caso in cui siano necessarie immatricolazioni, collaudi, prime verifiche o analoghi controlli, l'Appaltatore dovrà coordinarsi con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Committente, al fine di istruire le relative pratiche autorizzative che dovrà quindi inoltrare agli Enti competenti.

- 6.6.2 Tutti gli strumenti di misura e le apparecchiature di controllo impiegati dall'Appaltatore e dagli eventuali Sub-Appaltatori devono essere soggetti a verifica periodica della taratura conformemente agli standard tecnici e legislativi vigenti.
- 6.6.3 Il verificarsi di eventuali eventi incidentali, di qualsiasi natura essi siano, se riconducibili a non conformità alle norme tecniche e legislative vigenti, saranno imputabili all'Appaltatore.

6.7 NORME DI SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- 6.7.1 L'Appaltatore deve osservare, in relazione ai rischi derivanti sia dalla natura dei lavori oggetto dell'Ordine che esistenti nell'ambiente di lavoro e nelle zone in cui deve operare, tutte le norme tecniche e legislative vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 6.7.2 L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme ed i regolamenti vigenti nella Unità Produttiva emessi, in qualsiasi momento, dalla Committente.
- 6.7.3 L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle succitate norme e regolamenti da parte del proprio personale dipendente nonché dei Sub-Appaltatori, impegnandosi ad adottare, in caso di inosservanza, nei confronti degli uni e/o degli altri, i necessari provvedimenti.

Di ogni eventuale infrazione od inadempienza l'Appaltatore risponde in proprio, in modo diretto ed esclusivo, mallevando la Committente da ogni conseguenza dannosa che le potesse derivare.

- 6.7.4 Al verificarsi di inosservanze alla normativa vigente in materia di tutela della salute ed igiene sul luogo di lavoro, ivi compresa la regolamentazione interna all'Unità Produttiva, la Committente potrà disporre specifici provvedimenti commisurati alla gravità della violazione riscontrata (immediata sospensione dei lavori, allontanamento del personale dell'Appaltatore, fino alla risoluzione dell'Ordine, ai sensi dell'Art. 1456 C.C., qualora le inosservanze costituiscano, secondo il ragionevole apprezzamento della Committente, un inadempimento importante alle norme e regole in questione, o determinino il venire meno della fiducia della Committente sull'esecuzione in piena sicurezza delle attività in Cantiere o nello Stabilimento).
- 6.7.5 La Committente potrà far sospendere immediatamente i lavori qualora si verificasse un incidente tecnico o un infortunio sia a dipendenti dell'Appaltatore che a dipendenti della Committente o a terzi, comunque riconducibile all'attività inerente ai lavori affidati all'Appaltatore.
- 6.7.6 La sospensione dei lavori e la risoluzione dell'Ordine per le cause di cui ai capoversi che precedono non danno diritto all'Appaltatore di pretendere alcun indennizzo o risarcimento, restando invece salvo il diritto della Committente di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti da quanto sopra.

6.8 TUTELA DEI LAVORATORI

6.8.1 L'Appaltatore deve applicare e rispettare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, i contratti collettivi di lavoro della categoria di riferimento, ivi compresi gli eventuali accordi integrativi aziendali vigenti (anche dopo la sopravvenuta scadenza degli stessi, sino alla loro sostituzione), nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, assistenziale, retributiva e giuslavoristica in genere applicabili al proprio personale (ivi comprese, le norme sulle assunzioni obbligatorie) ed a produrne evidenza alla Committente, a sua richiesta, ferma restando la propria piena ed esclusiva responsabilità derivante dall'eventuale violazione delle predette disposizioni.

I succitati obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o abbia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

6.8.2 L'Appaltatore è responsabile, nei confronti della Committente, dell'osservanza scrupolosa degli obblighi anzidetti, da parte degli eventuali Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e malleva, perciò la Committente da ogni e qualsiasi pretesa questi potessero direttamente avanzare.

6.8.3 Al fine dell'accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi Sub-Appaltatori o Sub-Fornitori, degli obblighi di cui al presente Art. 6, è riconosciuto alla Committente il diritto di eseguire direttamente, o far eseguire da persone e/o società e/o enti di propria fiducia, in ogni momento, verifiche e controlli in cantiere nonché sul Libro Unico Lavoro (LUL) ed in genere su tutta quella documentazione dell'Appaltatore e/o dei suoi Sub-Appaltatori o Sub-Fornitori la cui tenuta è obbligatoria, ai fini del rispetto degli obblighi di cui sopra.

6.8.4 In difetto dell'esatto e puntuale adempimento dei succitati obblighi, la Committente, comunicata la specifica inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di effettuare una detrazione fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione o di sospendere il pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati.

Nel caso in cui, invece, dal mancato e/o inesatto adempimento di tali obblighi derivi, per espressa disposizione di legge, una responsabilità solidale tra l'Appaltatore e/o i suoi Sub-Appaltatori o Sub-Fornitori e la Committente, questa, impregiudicato ogni altro suo diritto, avrà la facoltà di effettuare, su quanto dovuto all'Appaltatore, delle trattenute in misura pari a quanto non versato dall'Appaltatore e/o dai suoi Sub-Appaltatori o Sub-Fornitori per salari, indennità, contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro previsto dai contratti e dalla normativa applicabili, ivi compresi gli importi delle eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi.

Tali importi verranno accantonati dalla Committente, improduttivi di interessi a favore dell'Appaltatore, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi di cui sopra e verranno trattenuti sino a quando l'Appaltatore non abbia dato prova dell'esatto

adempimento ovvero sino a quando non siano trascorsi i termini di prescrizione e/o decadenza previsti dalla legge.

Nel caso in cui l'adempimento dei succitati obblighi venga richiesto alla Committente, quest'ultima, fatti salvi gli altri diritti e/o ragioni nei confronti dell'Appaltatore provvederà ad adempiere mediante gli importi trattenuti, con rinuncia, sin d'ora, da parte dell'Appaltatore, ad avanzare qualsiasi pretesa o diritto in relazione a detto prelievo.

- 6.8.5 La Committente per le violazioni degli obblighi derivanti all'Appaltatore dagli Artt. 6.8.1 e 6.8.2, fatto salvo il suo diritto di effettuare le trattenute sopra dette e ogni altra ragione nei confronti dell'Appaltatore, ha anche il diritto di considerare risolto l'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C.C..

ARTICOLO 7

7.0 ASSICURAZIONI

- 7.1 Fermi restando gli obblighi e le responsabilità di cui all'Art. 6.5, L'Appaltatore ed i suoi eventuali Sub-Appaltatori dovranno stipulare e mantenere, a propria cura e spese, per tutta la durata dei lavori da eseguirsi presso il Cantiere, le seguenti polizze assicurative, con i relativi massimali minimi sotto indicati, con compagnie di assicurazioni di primaria importanza e, comunque, con un rating di Standard & Poor's non inferiore a BBB:

- a) responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e/o cose, ivi compresa la Committente: tale assicurazione dovrà coprire anche tutti i veicoli dell'Appaltatore e Sub-Appaltatori se sprovvisti di copertura assicurativa RCA), con massimali non inferiori a Euro 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) per persona ed Euro 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) per danni a cose;
- b) responsabilità civile verso dipendenti (RCO), con massimali non inferiori ad Euro 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.000.000 (due milioni) per persona.

- 7.2 Le condizioni della polizza di assicurazione dovranno prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- a) lavori presso terzi;
- b) danni a condutture ed impianti sotterranei;
- c) danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori;
- d) danni da incendio per attività presso terzi;
- e) malattie professionali;
- f) danni da interruzione attività;

- g) rinuncia al diritto di rivalsa verso la Committente e sue società controllate/collegate dalla stessa (ivi compreso, controllanti e controllate di controllanti);
- h) inquinamento accidentale e copertura della committenza del trasporto di merci pericolose con massimali non inferiori a Euro 2.000.000 (due milioni) per ogni sinistro ;
- i) RC per danni a mezzi sotto carico e scarico.

7.3 L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia delle polizze previste dal presente Art. 7, prima dell'ingresso in cantiere; l'assenza di dette polizze potrà comportare l'immediata risoluzione dell'Ordine per fatto e colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'Art. 1456 C.C..

ARTICOLO 8

8.0 RESPONSABILITÀ PER DANNI E PERDITE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i danni provocati da qualsiasi evento che non sia direttamente imputabile alla Committente, fino al momento di accettazione definitiva della Fornitura o allo sgombero totale del cantiere a cura dell'Appaltatore, qualora ciò avvenga successivamente a detta accettazione definitiva.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire i danni e le passività di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, alla Committente e/o a Terzi ed alla rispettiva forza lavoro, per un evento che sia riconducibile a fatti o ad omissioni dell'Appaltatore, dei suoi preposti, dipendenti, incaricati, collaboratori, Sub-Appaltatori e/o Sub-Fornitori, manlevando la Committente da ogni responsabilità ed autorizzandola, fin d'ora, ad effettuare, in via cautelativa, la sospensione di un congruo ammontare dei pagamenti dovuti in conto lavoro.

Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione o di altro tipo non limiteranno le responsabilità dell'Appaltatore.

Tutte le perdite e/o danni che non saranno effettivamente indennizzati dalle Assicurazioni restano a esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 9

9 ONERI.

9.1 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto indicato altrove nell'Ordine e nel presente Documento Generale di Appalto, si intendono a cura e spese dell'Appaltatore gli oneri di seguito indicati, a titolo meramente indicativo e non limitativo:

-
- a) l'impiego del personale tecnico e amministrativo per l'esecuzione, la direzione e la sorveglianza dei lavori oggetto dell'Ordine;
 - b) impiego del personale, di attrezzi e strumenti per tutte le operazioni relative alla esecuzione delle misure di tracciamenti, dei collaudi e delle prove di funzionamento;
 - c) impiego del personale su più turni, anche in giornata non lavorativa, e adeguamento dell'organico e delle attrezzature alle effettive necessità contingenti, soprattutto qualora risulti un ritardo sui programmi concordati, causato da ragioni riconducibili all'Appaltatore;
 - d) tutti gli oneri sociali e previdenziali attinenti a tutto il personale;
 - e) tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle leggi e della normativa antinfortunistica e di salute ed igiene sui luoghi di lavoro, di volta in volta in vigore;
 - f) tutta l'attrezzatura personale (ivi compresi, i DPI) e di cantiere, in misura adeguata ai lavori da svolgere;
 - g) le spese per viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per la propria forza lavoro;
 - h) tutti i mezzi di trasporto e sollevamento e tutte le attrezzature (ponteggi di qualunque altezza, impalcature, protezioni e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Ordine);
 - i) manutenzione, trasporto interno (carico e scarico inclusi) e custodia di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature;
 - j) sistemazione e manutenzione dell'area messa a disposizione dell'Appaltatore, sia per i servizi che per il Cantiere (pulizia, spianamento, prosciugamento, costipamento e quant'altro necessario a tal fine);
 - k) montaggio e smontaggio di officine, uffici, magazzini e quant'altro necessario in Cantiere (ivi compresi, spogliatoi, docce e servizi igienici); sgombero e pulizia del Cantiere e dell'area di servizio, ivi compreso il ripristino del terreno, entro i termini che verranno fissati dalla Committente;
 - l) tutte le pratiche e gli oneri relativi al rilascio di licenze, permessi, certificati di collaudo e quant'altro necessario, da parte delle autorità competenti, per l'esecuzione dell'Ordine (ivi compreso, la sistemazione del Cantiere), salvo quanto posto a carico della Committente a termini di legge;
 - m) fornitura in opera e accurata manutenzione di avvisi e segnalazioni diurni e notturni, terrestri e per la aeronavigazione conformi alle prescrizioni di legge ed a quelle specifiche emanate dalle autorità competenti, nonché quanto altro per garantire la sicurezza;
 - n) realizzazione, esercizio e manutenzione di linee di alimentazione elettriche e di tutti i fluidi, dai punti di presa messi a disposizione dalla Committente, sino ai punti di utilizzo, i quali dovranno essere rispondenti alla normativa di legge;

- o) prelievo dai luoghi di deposito e scarico dei mezzi in arrivo, trasporto a piè d'opera, scarico e custodia di tutti i materiali da porre in opera;
- p) operazioni di apertura dei colli e degli imballaggi, avendo cura di classificare e conservare, a disposizione della Committente, i materiali utilizzati per gli impianti;
- q) eventuale allacciamento telefonico per il servizio di Cantiere alla rete nazionale (ivi compreso, il relativo onere economico di installazione, il canone e tutte le altre spese di utilizzazione);
- r) custodia dei materiali e quant'altro necessario per mantenere in perfetta efficienza l'impianto oggetto dell'Ordine, sino alla presa in consegna da parte della Committente;
- s) fornitura di tutti i materiali di consumo quali elettrodi, ossigeno, acetilene e carburanti;
- t) restituzione ai magazzini della Committente dei materiali eccedenti, raccolta e trasporto degli sfridi di lavorazione dei materiali di recupero;
- u) tutte le protezioni provvisorie agli eventuali macchinari ed apparecchiature esistenti, al fine di mantenerli in servizio o di non danneggiarli durante l'esecuzione dei lavori;
- v) installazione e smontaggio di eventuali impianti provvisori di illuminazione e/o di distribuzione fluidi (ivi compresa, la fornitura dei materiali necessari);
- w) opere murarie, consistenti nelle attività complementari o di rifinitura ai lavori oggetto dell'Ordine e comprendenti:
 - (i) controllo delle posizioni dei cassetti o dei bulloni di ancoraggio, per accertarne la rispondenza planimetrica ed altimetrica con i progetti e con le esigenze delle macchine o delle carpenterie, nonché dei fori, nicchie, passaggi obbligati e quant'altro previsto a progetto;
 - (ii) segnalazione al Responsabile dei Lavori della Committente delle eventuali variazioni riscontrate;
 - (iii) formazione di fori ausiliari per la posa in opera di tutte le staffature necessarie ed occorrenti per il sostegno e l'ancoraggio di tubi, *conduits*, passerelle, mensole, apparecchiature a parete ed altro; successivo inghisaggio con i mezzi più idonei ed accurata rappazzatura delle pareti o pavimenti o di qualsiasi altra struttura interessata dallo staffaggio, compresa la fornitura in opera di eventuali paraspigoli, piatti e quant'altro necessario;
 - (iv) formazione di varchi eseguiti a forza nelle strutture, piccole modifiche di basamenti, quali abbassamenti di livelli di singoli piani, smussature a spigoli, castelli provvisori di sostegno, tracce a parete e nei pavimenti, formazione di eventuali piccoli falsi piani per lo scolo di liquidi, compreso l'onere delle rappazzature, delle rabbocature e delle quadrature, della fornitura in opera di eventuali paraspigoli e piatti;

- (v) ripresa delle rifiniture quali pavimenti in piastrelle, rivestimenti ceramici, ritocchi di tinteggiature o pitturazioni, ripresa di intonaci e rasature danneggiate durante i montaggi e dalle operazioni descritte ai punti (iii) e (iv) suddetti; e
- (vi) fornitura di tutti i materiali edili occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori descritti ai punti precedenti così come la fornitura della manodopera comune e specializzata ad essi afferenti. Per quanto concerne i materiali, è fatto riferimento specifico a sabbia, ghiaia, cemento, cementi speciali, gesso, additivi espansivi, mattoni pieni, forati, blocchi di cemento, legname da porte e da opera, strutture tubolari per ponteggi, tinte attrezzature specifiche quali: saldatrici, attrezzature ossiacetileniche, martelli demolitori ed attrezzature manuali leggere;
- x) prosciugamenti ed aggettamenti di acqua in locali chiusi, nelle gallerie e nei pozzetti, qualora allagati per cause riconducibili all'Appaltatore, in particolare per quanto riguarda le acque piovane addotte ai locali tramite i pozzetti ubicati all'aperto e non coperti alla fine della giornata lavorativa;
- y) riparazione dei danni di lieve entità prodottisi durante il trasporto e lo scarico e naturalmente le riparazioni dei danni di qualsiasi entità provocati dai mezzi e/o dal personale dell'Appaltatore;
- z) aggiornamento dei disegni e degli schemi, eventualmente su controlucido fornito dalla Committente, a lavori ultimati in base a quanto effettivamente realizzato (disegni "as built");
- aa) ogni altro onere necessario per consegnare i lavori finiti a regola d'arte e gli impianti perfettamente funzionanti, ed eseguiti in conformità alla documentazione contrattuale e nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

9.2 ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

Salvo quanto diversamente stabilito dagli altri Documenti Contrattuali, la Committente metterà a disposizione, su richiesta dell'Appaltatore:

- a) l'area di servizio nelle zone stabilite dalla Committente solo per contratti di appalto di durata superiore a 1 (uno) anno e, se disponibile, per il periodo interessato dai lavori;
- b) l'acqua industriale, l'aria compressa, ecc., il tutto qualora disponibile; l'onere per allacciamento e per fornitura, installazione, manovra e manutenzione degli organi di intercettazione restano a carico dell'Appaltatore;
- c) dei punti di alimentazione elettrica costituiti da prese di corrente CEI 63 A (3 F+T) alle quali l'Appaltatore dovrà collegarsi con proprio quadro elettrico di distribuzione ad uso di cantiere, dotato di differenziale da 30 mA, conforme alla Norma Europea EN 60439 – 4 (CEI 17-13/4). È vietato alimentare elettricamente qualsivoglia attrezzatura o impianto direttamente dalle prese dell'Unità Produttiva. Negli ambienti a maggior rischio (luoghi conduttori ristretti come ad esempio all'interno di collettori metallici o ambienti fortemente umidi), dovranno essere adottati sistemi di protezione ulteriori, come disposto dalle vigenti norme; e

- d) le competenze dei propri collaudatori ed eventualmente dei collaudatori esterni incaricati dalla Committente.

ARTICOLO 10

10 SUBORDINI

10.1 SUBAPPALTI

10.1.1 È vietato subappaltare lavori da eseguirsi, anche solo parzialmente, presso l'Unità Produttiva, salvo diversa indicazione nell'Ordine (con l'elencazione, in tal caso, delle tipologie di lavoro per le quali è consentito il Subappalto) ed esplicita autorizzazione preventiva scritta della Committente. Nei casi in cui il Subappalto sia autorizzato, si applicano le seguenti clausole.

10.1.2 Ciascun Sub-Appaltatore deve essere sottoposto all'approvazione preventiva della Committente che si riserva, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa costituire motivo per il riconoscimento di extra-oneri e/o di proroghe ai termini contrattuali, il diritto di negare detta approvazione. Qualora un Sub-Appaltatore sia stato approvato, l'Appaltatore garantisce che lo stesso è dotato di idoneità tecnico-professionale e dei requisiti correlati.

La Direzione Approvvigionamenti della Committente stessa comunicherà la sua risposta, per iscritto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di subappalto dell'Appaltatore; un'eventuale mancata risposta equivarrà a diniego dell'autorizzazione.

10.1.3 In presenza di subappalti autorizzati, l'Appaltatore provvederà al puntuale coordinamento delle imprese coinvolte, assicurandone sempre il regolare adempimento agli obblighi di cui al Contratto, ivi compresi, senza che ciò costituisca una limitazione, quelli derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, verificando preliminarmente anche la regolarità dei rapporti con gli enti previdenziali, la documentazione relativa al personale, la conoscenza delle norme comportamentali della Committente, il codice etico e quant'altro indicato o richiamato nel presente Documento Generale di Appalto, restando direttamente e solidalmente responsabile verso la Committente per il fatto e/o l'eventuale inadempimento dei Sub-Appaltatori; in nessun caso sarà ammessa una deroga o una limitazione alla responsabilità solidale tra Appaltatore e Sub-Appaltatore.

10.1.4 Un inadempimento al presente Art. 10.1 darà diritto alla Committente di risolvere l'Ordine ai sensi dell'Art. 1456 C.C..

10.2 SUBFORNITURE

10.2.1 Salvo quanto diversamente indicato nell'Ordine, l'Appaltatore ha la facoltà di emettere ordini a terzi Sub-Fornitori, sia per acquisto di materiali e manufatti che per esecuzione di lavori all'esterno del Cantiere, nel rispetto delle condizioni nel seguito riportate.

- 10.2.2 Qualora l'elenco previsionale dei Subordini completo delle relative "rose" di potenziali Sub-Fornitori autorizzati non sia già specificato nell'Ordine o nei Documenti Contrattuali, i relativi dati ed informazioni dovranno essere comunicate alla Committente con un congruo preavviso rispetto all'emissione del primo Sub-ordine e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferimento dell'Ordine della Committente. Resta inteso che l'Appaltatore potrà emettere Subordini solo nei limiti di quanto espressamente indicato alla Committente ai sensi del presente Art. 10.2.2.
- 10.2.3 Le comunicazioni dell'Appaltatore di cui al precedente punto 10.2.2 saranno per iscritto (lettera/fax/e-mail) ed inviate alla Direzione Approvvigionamenti e, per conoscenza, al Responsabile di Contratto. La Direzione Approvvigionamenti, ferma restando la facoltà della Committente di cui al successivo Art. 10.3, comunicherà all'Appaltatore, per iscritto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei dati e delle informazioni previsti, le proprie osservazioni ed eventuali richieste, vincolanti per l'Appaltatore, di modifica e/o integrazione della lista dei Sub-Fornitori, nonché l'elenco dei Subordini "rilevanti", per i quali si dovrà applicare la procedura di cui al successivo punto 10.3.
- 10.2.4 Eventuali aggiornamenti degli elenchi dei Sub-Fornitori (incluse variazioni delle "rose" di Sub-Fornitori previste nell'Ordine) dovranno essere sottoposti alla Committente con le stesse modalità di cui sopra.

10.3 CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I SUBORDINI

- 10.3.1 L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Committente (all'attenzione della Direzione Approvvigionamenti), entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di quest'ultima, copia completa, eventualmente depurata della parte economica, dei Subordini emessi.
- 10.3.2 Quanto specificato nel presente Art. 10 non intende in alcun modo costituire deroga ad eventuali procedure di garanzia di qualità previste nella Documentazione Contrattuale né incidere sugli obblighi e sulle responsabilità assunte, a fronte dell'Ordine, dell'Appaltatore che resta l'unico responsabile, anche in relazione ai Subordini, nei confronti sia della Committente che di terzi eventuali.
- 10.3.3 In presenza di eventuali impegni assunti dalla Committente circa lo sviluppo della partecipazione delle imprenditorie locali alle attività connesse con la produzione siderurgica, l'Appaltatore è tenuto, nell'emissione dei Subordini, a fare ricorso, ove possibile, al mercato dei Sub-Fornitori o Sub-Appaltatori locali (cioè della provincia e/o della regione in cui è situato lo Stabilimento della Committente cui l'Ordine si riferisce), fatte salve le verifiche di competitività delle condizioni tecnico-economiche.
- 10.3.4 L'Appaltatore si impegna ad imporre ai suoi Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori le stesse condizioni generali e particolari che disciplinano i rapporti tra esso e la Committente e ad esercitare un' idonea sorveglianza sui Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori.

ARTICOLO 11

11.0 RAPPORTI CON ALTRI APPALTATORI

- 11.1 All'Appaltatore ed ai suoi Sub-Appaltatori presenti in Cantiere, a fronte rispettivamente dell'Ordine conferito dalla Committente o di autorizzazione al Subappalto da parte della stessa, è fatto esplicito divieto di svolgere, a qualsiasi titolo, attività presso lo stesso Cantiere per conto di altro Committente, salvo specifica autorizzazione scritta rilasciata a quest'ultimo dalla Committente o altre società del Gruppo indiano Jsw.
- 11.2 Eventuali inadempienze al presente Art. 11, da parte dell'Appaltatore, legittimeranno la Committente a risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 C.C.. L'Appaltatore si impegna a informare tempestivamente la Direzione Approvvigionamenti della Committente circa eventuali richieste ricevute da altri Committenti per le attività sopra dette. L'Appaltatore si impegna a fare in modo, anche ai sensi dell'Art. 1381 C.C., che i suoi Sub-Appaltatori rispettino anch'essi quanto previsto nel presente Art. 11. La Committente, qualora rilevi inadempienze al presente Art. 11 da parte di un Sub-Appaltatore, si riserva il diritto di allontanare detto Sub-Appaltatore dal Cantiere e di chiedere all'Appaltatore di risolvere il relativo contratto, con ogni qualsiasi onere e conseguenza a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12

12.0 TERMINI CONTRATTUALI – PROROGHE

- 12.1 Nell'Ordine e nella Specifica Tecnica sono indicati il termine di ultimazione dei lavori nonché eventuali termini intermedi di avanzamento lavori che sono rilevanti ai fini del corretto espletamento dell'Ordine e della Specifica Tecnica. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto di ognuno di detti termini ed in particolare a realizzare un progresso dei lavori di carattere continuativo e tale da risultare sempre congruo rispetto ai suddetti termini. Fatto salvo specifiche eccezioni previste nell'Ordine o successivi e diversi accordi e nella Specifica Tecnica, tutti i suddetti termini sono da considerarsi tassativi ed essenziali.
- 12.2 Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei termini di cui all'Art. 12.1 legittima la Committente, in accordo con il successivo Art. 28, a risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 C.C..
- 12.3 In caso d'eventi che abbiano determinato ritardi nell'espletamento dell'Ordine, saranno concordati tra la Committente e l'Appaltatore proroghe ai termini contrattuali a condizione tuttavia che l'Appaltatore dia la prova che tali eventi siano stati provocati solamente da colpe della Committente e/o da cause di forza maggiore (secondo quanto previsto dall'Art. 24), che tali eventi non abbia in alcun modo concorso alcuna colpa dell'Appaltatore, dei suoi dipendenti, incaricati, Sub-Appaltatori o Sub-Fornitori, o comunque alcun evento ascrivibile, anche indirettamente, alla sfera tecnico ed economica-organizzativa dell'Appaltatore, e che al contrario l'Appaltatore ha fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare il ritardo, e sempre che lo stesso ne abbia data esplicita informazione scritta alla Committente, nei tempi stabiliti all'Art. 12.6 e,

comunque, con la necessaria tempestività. L'entità delle proroghe sarà determinata in ragione della reale influenza degli eventi che hanno causato il ritardo sul programma di esecuzione, sempre che l'Appaltatore dimostri di aver fatto tutto il possibile per limitarne le conseguenze e tenuto conto delle esigenze della Committente.

12.4 Qualora l'Appaltatore preveda che durante l'esecuzione della Fornitura possano maturare ritardi rispetto ai termini contrattuali, motivati da qualsiasi ragione, dipendente o indipendente dalla propria volontà, dovrà darne immediata informazione scritta alla Committente e concordare, nel più breve tempo possibile, le misure da adottare, per limitare detti ritardi. In caso siano maturati o previsti eventi tali da provocare ritardi rispetto ai termini contrattuali, la Committente può pretendere dall'Appaltatore, facendone richiesta scritta, l'adozione di provvedimenti correttivi volti a recuperare, totalmente o parzialmente, detti ritardi, fatto salvo quanto previsto agli Artt. 23 e 28, nel caso di colpa dell'Appaltatore, ed il riconoscimento di un equo compenso, negli altri casi.

12.5 I termini contrattuali potranno essere anticipati, su richiesta della Committente, ove si verifichino eventi tali da imporre o consentire un'accelerazione dell'espletamento dell'Ordine.

L'Appaltatore potrà non accettare una richiesta di anticipazione dei termini contrattuali se gli eventi che la supportano sono stati portati a sua conoscenza con eccessivo ritardo perché ne possa utilmente tenere conto.

La Committente potrà differire i termini contrattuali senza preavviso e motivazioni.

Nei casi suddetti di anticipo o differimento dei termini contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o maggior compenso ma solo al riconoscimento di eventuali documentati e motivati extra-costi direttamente conseguenti a quanto sopra e di cui dovrà avere anticipato l'entità alla Committente al momento del differimento o dell'anticipazione.

12.6 La Committente si riserva il diritto di non prendere in considerazione richieste di proroga dei termini contrattuali anche se rispondono a quanto previsto al precedente Art. 12.3, qualora:

- a) l'evento determinante la necessità di una proroga non sia stato comunicato per iscritto con i necessari chiarimenti alla Committente entro 2 (due) giorni dal suo verificarsi o da quando l'Appaltatore ne sarebbe potuto venire a conoscenza con l'ordinaria diligenza;
- b) non sia stata trasmessa alla Committente, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dall'evento o da quando l'Appaltatore ne sarebbe potuto venire a conoscenza con l'ordinaria diligenza, una relazione scritta con le indicazioni sull'esatta ripercussione di tale evento sui termini contrattuali;
- c) l'evento si è verificato oltre lo spirare dei termini contrattuali o dei termini di eventuali proroghe già concesse.

- 12.7** I termini previsti nel presente Documento Generale di Appalto, nell'Ordine e nei Documenti Contrattuali si computano secondo il calendario comune e, se espressi in giorni, questi ultimi si intendono solari.

ARTICOLO 13

13 ESPLETAMENTO DELL'ORDINE

13.1 PROGRAMMI

13.1.1 L'Appaltatore è tenuto ad elaborare, in conformità a quanto previsto nel presente Documento Generale di Appalto, nell'Ordine e nei Documenti Contrattuali, la documentazione di programmazione per tutte le attività oggetto dell'Ordine.

13.1.2 Qualora l'Ordine e i Documenti Contrattuali non contengano specifiche prescrizioni circa l'elaborazione dei documenti di programmazione, l'Appaltatore dovrà almeno elaborare un programma generale della Fornitura che illustri le sequenze logiche e temporali delle principali attività della Fornitura (progettazione, approvvigionamento, fabbricazione, prove, spedizioni, montaggi, prove di fine montaggio), con l'evidenziazione, in particolare di:

- a) termini contrattuali (Art. 12);
- b) eventi vincolanti ai fini dei pagamenti (Art. 20);
- c) dati di *input* richiesti alla Committente;
- d) fasi delle attività, legate ai Subordini principali;
- e) legami logici tra le diverse attività; e
- f) attività di approvazione dei documenti da parte della Committente.

Il suddetto programma dovrà essere sottoposto all'esame della Committente nel termine convenuto e/o indicato in Specifica Tecnica.

Il rispetto del programma costituirà un importante obbligo contrattuale dell'Appaltatore; resta, peraltro, inteso che eventuali osservazioni o modifiche formulate o richieste dalla Committente in relazione al programma non avranno alcuna ripercussione sui termini contrattuali previsti nell'Ordine o nella Documentazione Contrattuale, che prevarranno in ogni caso su quelli del programma.

13.1.3 Il programma generale di cui all'Art. 13.1.2 dovrà prevedere la consegna alla Committente di programmi dettagliati di sviluppo delle singole fasi di progettazione, approvvigionamento, fabbricazione, montaggio e prove svolte dall'Appaltatore e dai Sub-Appaltatori o Sub-Fornitori; tale consegna dovrà essere effettuata nei termini previsti dalla Specifica Tecnica e da altra documentazione contrattuale e comunque nei termini concordati con il Committente. Tali programmi dettagliati dovranno essere

congruenti con il programma generale. Il programma dettagliato delle attività in Cantiere (montaggio e prove) dovrà in particolare evidenziare:

- a) la distribuzione settimanale di personale per qualifica e specializzazione;
- b) le quantità da montare;
- c) il tipo ed il numero delle prove da eseguire; e
- d) le attrezzature e i mezzi (mezzi d'opera) che l'Appaltatore prevede di utilizzare.

13.1.4 La Committente si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore, in presenza di ritardi e comunque per le fasi critiche della fabbricazione e dei montaggi, l'elaborazione dei programmi "Short-range" in cui siano specificate tutte le fasi di lavorazione (ad esempio, a livello di singolo controllo, singola lavorazione di macchina, montaggio di una particolare apparecchiatura, ecc.), senza che l'elaborazione di tali programmi possa giustificare un ritardo rispetto ai termini contrattuali e a quelli previsti nei programmi di realizzazione e senza che la Committente debba riconoscere un maggior compenso o alcun rimborso per le relative attività.

13.1.5 Con la frequenza indicata nei Documenti Contrattuali (in mancanza di altre indicazioni, la frequenza è da ritenersi mensile), l'Appaltatore dovrà inviare alla Committente un rapporto sull'avanzamento dei lavori ed eventuali proposte di modifica da apportare al programma generale ed ai programmi dettagliati fornendo, nel contempo, tutte le informazioni necessarie per permettere alla Committente un'analisi completa della situazione.

13.1.6 In qualunque momento, la Committente potrà indire delle riunioni con l'Appaltatore ed eventuali Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori, per l'esame congiunto sull'avanzamento delle attività programmate.

13.2 INIZIO DEI LAVORI IN CANTIERE

13.2.1 La data di inizio dei lavori deve risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti; da tale data decorrono i termini per il compimento dei lavori, fatto salvo quanto altrimenti previsto nell'Ordine o nei documenti Contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna delle aree e/o delle opere, la Committente avrà il diritto di risolvere l'Ordine ai sensi dell'Art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento dei danni.

13.2.2 I lavori devono essere eseguiti con l'impiego di mezzi e mano d'opera tali da assicurare, il rispetto dei termini contrattuali e dei programmi concordati con la Committente.

13.3 DOCUMENTAZIONE

13.3.1 L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Committente, nei tempi e nelle modalità fissati nei Documenti Contrattuali, tutta la documentazione prescritta.

Inoltre, l'Appaltatore trasmetterà alla Committente quanto prima e comunque non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di emissione dell'Ordine, l'elenco previsionale dettagliato dei documenti necessari per la buona esecuzione dell'Ordine, completo di programma di emissione degli stessi.

Su tale elenco, la Committente indicherà le proprie richieste vincolanti di invio della documentazione, precisando gli scopi di detto invio (per approvazione, per commenti, per informazione). I documenti soggetti ad approvazione della Committente si intenderanno definitivi solo dopo che tale approvazione sia stata formalmente espressa; tali documenti definitivi saranno i soli ai quali si riconosca validità ai fini dell'espletamento dell'Ordine e, non potranno essere modificati senza esplicita autorizzazione scritta della Committente.

I termini contrattuali di cui al precedente Art. 12 sono comprensivi dei tempi di approvazione della Committente dei documenti prodotti dall'Appaltatore (30 - trenta - giorni, salvo quanto diversamente indicato nell'Ordine o nella Documentazione Contrattuale).

L'approvazione da parte della Committente della documentazione prodotta dall'Appaltatore non altera in alcun modo le responsabilità di quest'ultimo a fronte dell'Ordine; a tale proposito, l'Appaltatore rinuncia ad invocare, a questo titolo, qualsivoglia responsabilità o concorso di responsabilità della Committente. L'approvazione di cui sopra in nessun caso darà diritto all'Appaltatore a compenso alcuno, senza espressa preventiva pattuizione scritta, come previsto nel successivo Art. 22.

13.3.2 Gli elaborati predisposti dall'Appaltatore dovranno essere eseguiti e consegnati alla Committente su formato elettronico editabile (AUTOCAD, ecc.), su formati normalizzati, secondo gli *standards* della Committente e su carta riproducibile, conformemente a quanto previsto dai Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore dovrà utilizzare, in tutta la documentazione tecnica, la normativa UNI e le unità di misura del sistema internazionale, salvo quanto diversamente indicato nei Documenti Contrattuali.

13.3.3 Sarà a carico dell'Appaltatore l'aggiornamento dei disegni derivante da qualsiasi variante al progetto originale intervenuta durante l'esecuzione dei lavori, compresi gli eventuali rilievi occorrenti.

13.3.4 L'Appaltatore dovrà conservare a disposizione della Committente tutta la documentazione certificativa relativa ai collaudi ed alle prove eseguite, indipendentemente dalla partecipazione della Committente a tali collaudi e/o prove. L'Accettazione provvisoria di cui all'Art. 14 non potrà essere dichiarata se l'Appaltatore non avrà consegnato alla Committente, in 4 (quattro) copie (salvo quanto diversamente previsto nei Documenti Contrattuali), il dossier di fine fabbricazione e/o montaggio che dovrà comprendere tutta la documentazione di progetto (disegni "*as built*" inclusi), fabbricazione, certificativa e quant'altro eventualmente richiesto nei Documenti Contrattuali, dalle normative vigenti, nonché la lista delle parti di ricambio, completa dei riferimenti e delle informazioni necessari per l'identificazione delle stesse (disegni

costruttivi per i componenti realizzati “*ad hoc*”, nome del costruttore e relativa codifica per le parti commerciali, ecc.).

13.4 MATERIALI FORNITI DALLA COMMITTENTE

13.4.1 Salvo quanto previsto nell’Ordine o nella Documentazione Contrattuale, tutti i materiali ed apparecchiature fornite dalla Committente verranno consegnati in zone qualsiasi del Cantiere, o in luogo di deposito della Committente, su camion o carro ferroviario o mezzo speciale, e dovranno essere scaricati e/o ritirati direttamente dall’Appaltatore, secondo le modalità che verranno stabilite dalla Committente.

13.4.2 L’Appaltatore, all’atto della presa in consegna dei materiali ed apparecchiature forniti dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente e a pena di decadenza alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi in quel momento ogni e qualsiasi responsabilità tra cui anche la custodia e la manutenzione ordinaria e la responsabilità per eventuali danni provocati e per tutti i difetti, esclusi quelli di progetto e/o di costruzione, che fossero occulti e venissero constatati nel corso o alla fine dei lavori.

L’Appaltatore dovrà assicurare l’accurato immagazzinamento, la protezione contro gli agenti atmosferici e la contabilità magazzino (entrate, prelievi, resi, ecc.) dei materiali presi in consegna.

13.4.3 L’Appaltatore si impegna a lavorare e/o mettere in opera i materiali avuti in consegna dalla Committente in modo da evitare, fin dove possibile, sfridi o risulite di qualsiasi natura, intendendosi per tali, la differenza tra il materiale montato in opera e quello reso a magazzino della Committente.

Alla fine dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere alla consegna, nei punti di raccolta indicati dalla Committente, di tali risulite. All’Appaltatore è fatto divieto, pena la risoluzione dell’Ordine ai sensi dell’Art. 1456 C.C., di asportare dal Cantiere e/o occultare tali sfridi o risulite.

13.5 MATERIALI DI FORNITURA DELL’APPALTATORE

13.5.1 L’Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nei magazzini di Cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, un quantitativo di materiali, nei più vari tipi, necessario ad assicurare la continuità dei lavori, con sufficiente margine di sicurezza. Le entrate e le uscite di eventuali materiali residui a fronte di ordini di lavoro sono regolamentate da apposita procedura di Stabilimento.

13.5.2 È fatta salva la facoltà della Committente di non consentire l’utilizzo di materiali che la Committente stessa ritenesse non idonei, in relazione alle prescrizioni contrattuali ed alle regole dell’arte. In questo caso, l’Appaltatore dovrà, a sue spese, immediatamente rimuovere tali materiali dal Cantiere, se ivi depositati, e sostituirli con altri idonei. Ove l’Appaltatore non effettuasse la rimozione, la Committente potrà provvedervi direttamente addebitando le spese all’Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che potesse derivare per effetto della rimozione. Qualora, senza

opposizione della Committente, l'Appaltatore impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di lavorazione più accurata, ciò non darà allo stesso diritto ad aumento di prezzi ed il computo metrico sarà eseguito come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei Documenti Contrattuali.

13.5.3 Il collaudo dei materiali di fornitura dell'Appaltatore sarà effettuato presso la sua officina e/o presso le officine dei suoi Sub-Fornitori, prima della spedizione in Cantiere. I collaudi dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le modalità previste nei Documenti Contrattuali ed in accordo con quanto previsto all'Art. 13.13. La Committente avrà diritto di partecipare a tali collaudi senza che tale partecipazione limiti, in alcun modo, le responsabilità dell'Appaltatore per la corretta esecuzione dell'Ordine.

13.5.4 L'Appaltatore dovrà espletare, a propria cura e spese e con la dovuta tempestività, tutte le pratiche relative all'approvazione e/o ai collaudi stabiliti per legge (o per specifica condizione contrattuale) da parte degli enti preposti (o indicati nell'Ordine) per le opere, le apparecchiature ed i materiali oggetto dell'Ordine. Eventuali ritardi nelle fasi di approvazione, collaudo o rilascio dei certificati necessari saranno di responsabilità dell'Appaltatore che pertanto non avrà diritto a proroghe salvo casi di forza maggiore riconosciuti ai sensi del successivo Art. 24.

13.6 TRASPORTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura, spese e rischio, a tutti i trasporti necessari per l'esecuzione dell'Ordine; i trasporti dovranno essere coperti da adeguata assicurazione. Sono compresi, in via indicativa ma non limitativa, il trasporto dal punto di consegna fino a piè d'opera dei materiali forniti dalla Committente, secondo quanto previsto dall'Art. 13.4, il trasporto dei mezzi d'opera e delle attrezzature di competenza dell'Appaltatore, dei detriti alle discariche, eventualmente indicate dalla Committente, degli sfridi, delle risulite e degli eventuali recuperi, ai punti di immagazzinamento della Committente.

13.7 CANTIERE E AREA DI SERVIZIO

13.7.1 L'eventuale assegnazione, da parte della Committente all'Appaltatore, del Cantiere e dell'Area di Servizio, avrà sempre carattere precario e l'ampiezza e l'ubicazione della stessa potranno essere variate, in ogni momento, dalla Committente, a suo insindacabile giudizio, senza che, in alcun caso, l'Appaltatore possa avanzare riserve o pretese, anche in ordine ai termini contrattuali.

13.7.2 Il Cantiere e l'Area di Servizio sono consegnati nello stato in cui essi si trovano alla data di inizio lavori, come indicato nel verbale di cui all'Art. 13.2, restando a cura e spese dell'Appaltatore gli eventuali lavori di sistemazione. Sono, altresì, a completa cura e spese dell'Appaltatore i lavori e le opere per formare e mantenere il Cantiere e/o l'Area di Servizio. L'Appaltatore dovrà ottenere, a sua cura e spese, tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per sistemare, approntare, mantenere ed utilizzare il Cantiere e l'Area di Servizio, pena la risoluzione contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 CC.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, prima di prendere in consegna il Cantiere e l'Area di Servizio, quali installazioni e lavori è suo interesse realizzare, per ricevere apposita autorizzazione scritta dalla Committente, fermo restando che è compito dell'Appaltatore allestire, a sua cura e spese, nell'Area di Servizio, i servizi igienico sanitari e gli spogliatoi in struttura mobile e prefabbricata, dotati di autonomo sistema di raccolta e successivo smaltimento delle acque reflue nei termini previsti dalla normativa vigente.

13.7.3 Come indicato all'Art. 9.2, sono a carico dell'Appaltatore gli allacciamenti alle linee di alimentazione di fluidi (acqua, vapore, aria compressa, ecc.) ed energia elettrica, necessari per l'esercizio ed il funzionamento del Cantiere e dell'Area di Servizio resi disponibili, ove possibile, dalla Committente.

Tali allacciamenti, oltre che essere preventivamente autorizzati dalla committente, dovranno rispondere alle vigenti norme di sicurezza e a quelle particolari in vigore nel Cantiere e nello Stabilimento e non dovranno recare intralcio di sorta all'esercizio dello Stabilimento e all'attività della Committente e di altri Appaltatori.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a spostare o modificare, a propria cura e spese, le linee, condutture ed apparecchiature provvisorie, su segnalazione anche solo verbale della Committente, nel più breve tempo possibile.

13.7.4 Al termine dei lavori, ed in tutti i casi in cui la Committente richieda lo spostamento del Cantiere o dell'Area di Servizio, l'Appaltatore è tenuto a rimuovere immediatamente, a sua cura e spese, tutte le installazioni del Cantiere e dell'Area di Servizio, ripristinando le condizioni iniziali, in modo da restituirli completamente sgombri da persone e/o cose, provvedendo al trasporto e sistemazione dei rottami o detriti nelle aree indicate dalla Committente, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, vi potrà provvedere la Committente, a spese dell'Appaltatore, impregiudicato ogni altro diritto della Committente che effettuerà lo sgombero ed il trasferimento con le modalità che riterrà più opportune, senza rispondere di danno alcuno. A copertura delle spese sostenute, la Committente potrà compensare i relativi costi con i pagamenti dovuti all'Appaltatore ed eventualmente ritenere in garanzia i materiali e le attrezzature di proprietà dell'Appaltatore presenti in Cantiere o nell'Area di Servizio.

13.8 RESPONSABILE DI CANTIERE

13.8.1 L'Appaltatore dovrà essere permanentemente rappresentato nel Cantiere e nell'Area di Servizio, a tutti gli effetti, dal Responsabile di Cantiere, a seguito di nomina formale, controfirmata per accettazione. L'eventuale sostituzione del Responsabile di Cantiere, sempre con formale incarico, controfirmato per accettazione, dovrà essere notificata, per iscritto, alla Committente, ed effettuata senza soluzioni di continuità nella rappresentanza e nella permanenza.

13.8.2 Il Responsabile di Cantiere dovrà, per tutta la durata dei lavori in Cantiere, assicurare la sua presenza nel Cantiere e/o la sua immediata reperibilità in domicilio prossimo ai lavori.

13.8.3 Il Responsabile di Cantiere ha, in particolare, il potere di emettere e di ricevere, in nome e per conto dell'Appaltatore, e impegnativamente per esso, tutte le comunicazioni e le disposizioni relative all'Ordine.

13.8.4 L'Appaltatore, qualora incaricato della progettazione e realizzazione di opere che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di cui alla Legge n. 1086/71 e successive integrazioni, dovrà altresì provvedere al rispetto di quanto in essa previsto.

13.9 IMPORTAZIONI

13.9.1 Ordini ad Appaltatori italiani

L'importazione dei materiali necessari per l'esecuzione del Contratto è sempre a carico dell'Appaltatore e le relative spese sono comprese nei corrispettivi contrattuali (sia forfetari che unitari); i rischi derivanti da variazioni dei cambi, dei diritti doganali e di quant'altro inerente l'importazione, sono totalmente a carico o a beneficio dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere, in tempo utile per il rispetto dei termini contrattuali, tutte le pratiche necessarie all'ottenimento di eventuali autorizzazioni valutarie ed all'importazione ed a curare le relative pratiche doganali.

13.9.2 Ordini ad Appaltatori esteri

L'importazione di materiali necessari per l'esecuzione del Contratto è a carico della Committente, salvo che nell'Ordine o nella Documentazione Contrattuale sia previsto diversamente.

Lo sdoganamento dovrà avvenire tassativamente in luogo indicato dalla Committente, e l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Committente (all'attenzione dell'"Ente Dogane" dello Stabilimento destinatario della Fornitura), con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla data d'arrivo del materiale in Italia, un set completo della documentazione di spedizione ed in particolare la polizza di carico o CRM (Certificati 22-23/*bill of lading/air way bill*, ecc.), le fatture proforma (*pro forma invoice*), la *packing list*, i certificati di origine e la certificazione per regimi preferenziali (EUR 1, ATR 1, ecc.). Nel caso di acquisto di materiale intra-comunitario, la fattura dovrà seguire la merce salvo che non venga anticipata a mezzo fax. La fattura dovrà riportare tassativamente la partita IVA intra-comunitaria, nonché l'indicazione del numero dell'Ordine e del valore della merce acquistata.

Al momento della spedizione, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, a mezzo e mail, gli estremi della spedizione stessa. Qualora l'Appaltatore non rispetti le predette prescrizioni, sarà responsabile nei confronti della Committente per tutte le conseguenze che ne dovessero derivare. Rimane sempre a carico dell'Appaltatore l'onere per eventuali importazioni temporanee di materiali ed attrezzature provvisorie e di quanto altro è destinato a rimanere di proprietà dell'Appaltatore una volta eseguito l'Ordine; per tali materiali ed attrezzature, spetta all'Appaltatore svolgere, in tempo utile per il rispetto dei termini contrattuali, tutte le pratiche necessarie all'importazione, anche

nel caso in cui abbia ottenuto chiesto assistenza dalla Committente per lo svolgimento delle pratiche doganali.

Il mancato ottenimento, da parte dell'Appaltatore estero, dell'autorizzazione dell'esportazione in Italia dell'oggetto della Fornitura è motivo di risoluzione dell'Ordine da parte della Committente, per colpa dell'Appaltatore.

13.10 RICAMBI

Salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine o nella Documentazione Contrattuale, la Fornitura comprende le parti di ricambio necessarie per mantenere l'oggetto della Fornitura in perfetta efficienza fino all'accettazione definitiva.

Quanto sopra è valido per la Fornitura di nuovi impianti; per quanto riguarda gli Ordini di manutenzione il tema sarà di volta in volta trattato nella specifica tecnica.

L'Appaltatore garantisce la disponibilità per almeno 10 (dieci) anni delle parti di ricambio; di conseguenza, l'Appaltatore non impiegherà nella realizzazione di quanto oggetto dell'Ordine equipaggiamenti e/o componenti con previsione di fuori produzione.

13.11 ASSISTENZA AL MONTAGGIO E/O ALL'AVVIAMENTO

Se il montaggio è escluso dalla Fornitura e l'Ordine precisa che è richiesta all'Appaltatore l'assistenza al montaggio e/o all'avviamento, l'Appaltatore è tenuto a sorvegliare l'esecuzione dei lavori ed a fornire alla Committente l'assistenza richiesta, controllando, tra l'altro, che il montaggio e/o la preparazione alla messa in marcia e/o l'avviamento avvenga in conformità alla documentazione dallo stesso prodotta e/o approvata, in maniera tale da non recare pregiudizio alcuno alla Fornitura comunque a regola d'arte.

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione scritta alla Committente, immediatamente o comunque in tempo utile perché questa possa intervenire, di eventuali errori o difformità nelle operazioni di montaggio e/o avviamento; in caso contrario, sarà ritenuto responsabile della buona esecuzione di dette operazioni.

13.12 MANUTENZIONE FINO ALLA PRESA IN CONSEGNA

L'Appaltatore è responsabile della conservazione delle opere eseguite, senza diritto a compensi aggiuntivi, rimborsi o indennizzi, sino alla data dell'accettazione provvisoria se l'opera è esercitata dalla Committente ovvero sino alla data dell'accettazione definitiva se l'Opera è esercitata anche dall'Appaltatore.

Nel caso l'impianto entri in funzione prima della data di accettazione provvisoria o definitiva, a seconda dei casi, l'Appaltatore sarà responsabile dell'esercizio e della supervisione della manutenzione dell'impianto, al fine di garantirne la conservazione e l'efficienza.

L'eventuale immissione della Committente nel possesso anche parziale delle opere, prima dell'accettazione definitiva, come pure la eventuale loro utilizzazione, non comporta

accettazione dell'opera da parte della Committente, che potrà avvenire solo nelle forme previste contrattualmente.

13.13 SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMITTENTE

13.13.1 La Committente si riserva la facoltà di eseguire, in ogni momento, qualsiasi controllo sull'esecuzione della Fornitura, di fare sospendere i lavori per far demolire o far rifare, a spese dell'Appaltatore, parti dell'opera che essa giudichi male eseguite o per le quali fossero stati impiegati materiali non conformi a quelli previsti, nonché di impartire ogni altra disposizione opportuna perché l'esecuzione della Fornitura proceda secondo le condizioni contrattuali ed a regola d'arte.

Ciò anche ai fini e per gli effetti dell'Art. 1662 C.C..

13.13.2 La Committente si riserva il diritto di esercitare o di far esercitare da persone di sua scelta la sorveglianza dell'avanzamento dei lavori ed il controllo dell'esecuzione della Fornitura in Cantiere e nelle officine dell'Appaltatore, come in quelle dei Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori, senza che l'esercizio di questo diritto abbia comunque l'effetto di alterare in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ed o i suoi Sub-Appaltatori ed o i suoi Sub-Fornitori devono pertanto assicurare ai rappresentanti della Committente il libero accesso alle proprie officine durante l'orario di lavoro (anche senza preavviso) e dare loro ogni assistenza per adempiere in maniera soddisfacente al proprio compito. È obbligo dell'Appaltatore prevedere tali obbligazioni nei propri Subordini, fermo restando che l'Appaltatore è responsabile dell'adempimento dei Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori al presente Art. 13.12.2 ai sensi dell'Art. 1381 C.C..

Per l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Art. 13.13.2, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente, con congruo anticipo, la documentazione (specifiche tecniche, modalità di collaudo e prova in corso di fabbricazione, ecc.) necessaria per seguire l'esecuzione dell'Ordine e/o dei Subordini, inclusa la documentazione di pianificazione e programmazione delle attività di prova.

L'Appaltatore ed i suoi Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori dovranno mettere a disposizione dei rappresentanti della Committente tutti i mezzi di cui questi abbiano bisogno, per verificare che le clausole tecniche dell'Ordine siano rispettate, e per controllare che i collaudi e le prove siano eseguite in accordo con quanto prescritto o, in mancanza di prescrizioni esplicite, conformemente alla normativa vigente e a regola d'arte.

A tal fine, fatte salve prescrizioni specifiche riportate nei Documenti Contrattuali, l'Appaltatore ed i suoi Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori sono in particolare obbligati a:

- a) inviare, con congruo anticipo, alla Committente la documentazione di pianificazione e programmazione dell'attività di prova e collaudo (piani di fabbricazione e controllo, elenco prove e collaudi, ecc.); su tali documenti la Committente indicherà le attività cui intende presenziare e per lo svolgimento delle quali sarà vincolante la sua presenza ("fasi vincolanti");

- b) informare la Committente, a mezzo e-mail o fax, in tempo utile e in ogni caso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, dell'esecuzione dei collaudi e delle prove previsti e, in generale, di ogni collaudo e prova che fornisca indicazioni sullo stato di fabbricazione, nonché della disponibilità dei materiali e/o delle apparecchiature necessarie all'ispezione; la Committente si riserva di presenziare a dette attività anche se non sono "fasi vincolanti";
- c) emettere i certificati di collaudo e prova e consegnarli o inviarli, se richiesti, alla Committente;
- d) trasmettere alla Committente i rapporti di non conformità completi di proposta di azioni correttive; e
- e) costituire e sottoporre all'esame della Committente il dossier di fine fabbricazione e/o di fine montaggio certificativo.

Gli avvisi di collaudo dovranno riportare le seguenti indicazioni: numero d'Ordine, tipo di materiale o di equipaggiamento pronto per il collaudo e quantità, data di esecuzione del collaudo e durata prevista, tipo di collaudo con l'indicazione della documentazione di riferimento, località di esecuzione delle prove e persona da contattare.

Qualora la Committente partecipi alle prove ed ai collaudi, l'Appaltatore potrà procedere all'esecuzione di tali prove e collaudi, e solo di quelli, salvo quanto diversamente concordato con la Committente, per scritto.

Nel caso di "fasi vincolanti", perché l'Appaltatore possa procedere senza la presenza della Committente, è necessario che ne abbia da questa preventiva autorizzazione scritta.

13.13.3 I tempi necessari alle operazioni di controllo e collaudo non possono, in alcun caso, essere invocati dall'Appaltatore come giustificazione per un ritardo rispetto ai termini contrattuali, salvo che le operazioni di controllo e collaudo siano state ritardate per fatto direttamente ed esclusivamente imputabile alla Committente, o che siano richiesti controlli supplementari dalla Committente non previsti nell'Ordine e tali controlli incidano sui tempi di esecuzione dell'Ordine, nonostante gli sforzi che l'Appaltatore dovrà compiere per evitare il ritardo.

13.13.4 Tutte le formalità e le spese di esecuzione dei collaudi e delle prove sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione delle spese dei rappresentanti della Committente per presenziare a queste operazioni.

La Committente potrà disporre l'esecuzione di prove supplementari non previste nell'Ordine; dette prove saranno oggetto di un accordo tra le Parti per quanto riguarda il regolamento delle relative spese, che resteranno comunque a carico dell'Appaltatore in caso di esito negativo delle prove stesse o nel caso in cui tali prove si rendano necessarie per una non corretta esecuzione dell'Ordine.

Non possono essere considerate "prove supplementari non previste nell'Ordine" tutti quei controlli che si rivelassero necessari per la verifica della conformità della

fornitura alle prescrizioni tecniche dell'Ordine o che fossero richiesti dalle disposizioni di cui all'Art. 6.4.

13.14 LAVORI A CONSTATAZIONE

- 13.14.1 Se l'Ordine prevede dei lavori retribuiti "a constatazione", questi saranno riconosciuti solo se preventivamente autorizzati, per iscritto, dalla Committente.
- 13.14.2 Per tali lavori, il giorno precedente a quello dell'esecuzione, l'Appaltatore presenterà alla Committente, per autorizzazione, la previsione di impiego del personale e dei mezzi d'opera ed il relativo costo.

ARTICOLO 14

14.0 ACCETTAZIONE PROVVISORIA

- 14.1** Salvo quanto diversamente indicato nell'Ordine, l'accettazione provvisoria è diretta ad individuare, di norma prima della messa in marcia industriale, lo stato di fatto della Fornitura e ad accertare, mediante indagine sommaria, una sostanziale ed apparente buona esecuzione della stessa, fermo restando che la valutazione definitiva avrà luogo solo con l'accettazione definitiva di cui all'Art. 16.

Pertanto, completati tutti i lavori previsti nell'Ordine ed eseguiti con esito positivo tutti i collaudi e le prove richieste, prima della messa in marcia industriale e sempre che la Fornitura abbia necessitato soltanto di regolazioni e messe a punto compatibili con il programma di funzionamento previsto, l'Appaltatore potrà chiedere alla Committente, per iscritto, di procedere all'accettazione provvisoria.

- 14.2** Le operazioni di Accettazione Provvisoria sono effettuate, salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine o nella Documentazione Contrattuale, a completa cura e spese dell'Appaltatore e comprendono i collaudi e le prove destinate a dimostrare che la Fornitura risponde ai requisiti dell'Ordine.

Dette prove comprendono in particolare:

- a) prove di fine montaggio, aventi lo scopo di verificare se tutti i componenti della Fornitura sono stati montati correttamente; tali prove saranno effettuate con impianto fuori tensione e senza fluidi nelle reti. Saranno, fra l'altro ma non esclusivamente, controllati:
- (i) la rispondenza dei disegni;
 - (ii) gli ancoraggi, i bloccaggi e gli allineamenti delle strutture e degli equipaggiamenti elettromeccanici;
 - (iii) la rotazione a mano degli organi rotanti;
 - (iv) i collegamenti e gli staffaggi di tubazioni e vie cavi;

- (v) la correttezza dei collegamenti elettrici;
 - (vi) il corretto montaggio degli equipaggiamenti di linea (senso di flusso delle valvole, protezione compensatori, ecc.);
 - (vii) il collegamento e la taratura degli strumenti;
 - (viii) le protezioni e la messa a terra degli impianti;
 - (ix) la funzionalità del sistema di automazione prima della sua connessione al campo;
saranno inoltre eseguiti:
 - (x) i lavaggi acidi;
 - (xi) il flussaggio delle tubazioni;
 - (xii) le prove in pressione; e
 - (xiii) le prove di isolamento elettrico.
- b) Prove a freddo/caldo senza carico, aventi lo scopo di verificare se la Fornitura è in grado di essere avviata per la produzione industriale. Queste prove saranno effettuate alimentando gli equipaggiamenti con energia elettrica, aria compressa e quant'altro necessario, senza che gli stessi siano sottoposti ai carichi di esercizio (pressione, temperatura, carico dei materiali, ecc.). Le prove in questione si dividono in:
- (i) prove individuali, ossia le prove di corretto funzionamento dei componenti singoli, che saranno effettuate comandando ogni singolo organo per verificarne il corretto funzionamento; e
 - (ii) prove combinate, che saranno effettuate alimentando in contemporanea tutti gli organi costituenti un sistema o sottosistema, ed avranno lo scopo di verificare la corretta effettuazione in sequenza delle manovre, la rispondenza di segnali, e quant'altro tipicamente previsto per questo tipo di verifiche.

Nell'ambito delle predette prove sono incluse le "prove sotto carico" necessarie per verificare l'idoneità dell'impianto anche ad essere avviato in sicurezza e fattibili prima dell'inizio della marcia industriale.

Tutte le prove saranno condotte in contraddittorio, secondo un programma concordato tra la Committente e l'Appaltatore, nel quadro del programma generale e tenuto conto della possibilità e della necessità del funzionamento e di eventuali particolari clausole contrattuali.

La conduzione dei collaudi e delle prove sarà effettuata sotto la responsabilità dell'Appaltatore, il quale potrà anche utilizzare, facendosi carico del relativo costo,

specialisti terzi, previa autorizzazione scritta della Committente, ed avvalersi, previo accordo con la Committente, del personale di quest'ultima, che comunque opererà sotto la responsabilità dell'Appaltatore. I costi relativi al personale della Committente saranno a carico di quest'ultima.

- 14.3** La fornitura e la messa in opera di eventuali apparecchi necessari per l'esecuzione di collaudi e prove competono all'Appaltatore, salvo eccezioni precisate nell'Ordine.

La Committente potrà fornire e montare particolari strumenti di misura dei quali l'Appaltatore avrà diritto di verificare la precisione e rispondenza agli obiettivi delle prove e dei collaudi.

I fluidi ed i materiali di consumo (quelli di processo esclusi) per i collaudi e le prove saranno a carico dell'Appaltatore.

Le tolleranze dovranno essere quelle contrattuali o, in carenza di indicazioni, quelle d'uso, secondo i migliori standard di riferimento.

I valori delle caratteristiche tecniche della Fornitura (dimensioni, pesi, funzionalità, ecc.) che l'Ordine riporta esplicitamente come "indicativi", potranno essere misurati e verificati a richiesta della Committente e dovranno comunque sostanzialmente corrispondere a quanto previsto nell'Ordine e nella Documentazione Contrattuale mantenendo inalterata la qualità dell'oggetto della Fornitura.

Per tutte le operazioni di accettazione provvisoria verrà redatto un apposito verbale controfirmato dalle Parti nel quale dovranno figurare anche le riparazioni e messe a punto effettuate.

- 14.4** L'accettazione provvisoria è in ogni caso subordinata alla consegna alla Committente di tutta la documentazione prevista nei Documenti Contrattuali, nella forma e quantità di copie ivi specificate, incluso il dossier di fine fabbricazione e/o montaggio, ove applicabile, e la lista delle parti di ricambio.

- 14.5** Se si sono verificate tutte le condizioni previste nel presente Art. 14 ed in particolare se sono state superate positivamente tutte le prove e collaudi, la Committente sottoscriverà il verbale di cui all'Art. 14.3 "per accettazione provvisoria".

Qualora risultasse invece che la Fornitura non è conforme, anche parzialmente, alle prescrizioni dell'Ordine ed alle regole dell'arte, o comunque non è idonea all'uso cui è destinata, la Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di risolvere l'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C.C. (qualora la non conformità sia, *prima facie*, secondo il ragionevole apprezzamento della Committente, rilevante per l'opera realizzata e/o lo Stabilimento), o di chiedere all'Appaltatore di provvedere ad eliminare, a sue spese, tutti i difetti riscontrati, entro un termine ragionevole; trascorso inutilmente detto termine, la Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C. C., fermo restando, in tutti i casi (anche in quello di difetto rimediato), il risarcimento di tutti danni subiti dalla Committente, nessuno escluso.

Qualora l'eliminazione dei difetti avvenisse a totale soddisfazione della Committente, potrà aver luogo una nuova verifica della Fornitura, al termine della quale, in caso di esito positivo, potrà essere redatto il verbale di accettazione provvisoria.

- 14.6** Se una parte delle opere fosse rifiutata, secondo le modalità dell'Art. 26, l'accettazione provvisoria potrà essere dichiarata per la parte non rifiutata, a discrezione della Committente.
- 14.7** Con la dichiarazione della Committente di accettazione provvisoria, l'Appaltatore non è liberato dalle obbligazioni assunte a fronte dell'Ordine, ma sarà assoggettato alle stesse fino a che non intervenga l'accettazione definitiva di cui all'Art. 16, ferme in ogni caso restando le obbligazioni a carico dell'Appaltatore nel periodo di garanzia, come previsto nell'Art. 17.

ARTICOLO 15

15.0 PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

- 15.1** Salvo diversa ed esplicita indicazione nell'Ordine e fermo restando quanto specificato negli Artt. 14.7 e 26.1, il passaggio di proprietà della Fornitura al Committente è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.
- 15.2** Il passaggio di proprietà della documentazione prodotta dall'Appaltatore e dai suoi Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori avviene con la consegna alla Committente.
- 15.3** Il passaggio di proprietà di eventuali materiali di provenienza estera, per i quali la Committente provveda allo sdoganamento avverrà al momento dello sdoganamento stesso; in tal caso, resteranno invariate le responsabilità dell'Appaltatore, fino all'accettazione definitiva e quelle connesse alle clausole di garanzia.

ARTICOLO 16

16.0 ACCETTAZIONE DEFINITIVA

- 16.1** Salvo quanto diversamente indicato nell'Ordine, completate positivamente tutte le prove necessarie per l'accettazione provvisoria, la Committente procederà alla messa in marcia industriale ed all'esecuzione del collaudo finale ("*performance tests*"), secondo quanto previsto nell'Ordine e/o nella Documentazione Contrattuale.
- 16.2** Le spese per l'esecuzione dei *performance tests* saranno a carico della Committente. Restano invece a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla presenza obbligatoria sul posto di suoi incaricati per l'assistenza e la supervisione alle prove.
- 16.3** A superamento del collaudo finale, si redigerà un "verbale di accettazione definitiva" sottoscritto dalle Parti e costituente l'unico documento di accettazione definitiva.
- 16.4** Qualora l'esito di uno o più *performance tests* fosse negativo, per cause riconducibili direttamente o indirettamente all'Appaltatore, questo dovrà apportare a proprie spese,

tutte le sostituzioni, modifiche od accorgimenti atti a portare l'impianto ai livelli di "performance" previsti contrattualmente, ricorrendo all'intervento di personale specializzato, ove ciò si renda opportuno. Le spese a carico dell'Appaltatore comprenderanno, tra l'altro, quelle relative al trasporto dei materiali aggiunti, modificati o sostituiti, fino alla resa in opera correttamente funzionante. I lavori che l'Appaltatore dovrà eseguire, per rimediare al mancato superamento dei *performance tests* dovranno essere condotti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di esercizio dell'impianto.

- 16.5** Entro un ragionevole periodo di tempo che verrà individuato a partire dal termine del *test* che ha dato esito negativo, verrà effettuato un secondo *performance test*, con le stesse modalità del precedente. Qualora anche il secondo *performance test* risultasse negativo, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..
- 16.6** Per gli Ordini di manutenzione, si considera come accettazione definitiva quella di fine intervento. Qualora, successivamente, si manifestassero anomalie riconducibili al lavoro svolto dall'Appaltatore, saranno a carico dello stesso la ripetizione dell'intervento, oltre al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inconveniente.
- 16.7** In ogni caso, la Committente avrà diritto al risarcimento dei danni, nessuno escluso, da parte dell'Appaltatore per il mancato superamento di uno o più *performance tests*, anche nel caso in cui l'Appaltatore ponesse rimedio a tale situazione ai sensi dell'Art. 16.4.

ARTICOLO 17

17.0 GARANZIE

- 17.1** L'Appaltatore garantisce alla Committente il buon fine dei lavori oggetto dell'Ordine, nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, a regola d'arte, in conformità ai migliori *standards* di settore.
- 17.2** L'Appaltatore eseguirà tutti i lavori oggetto dell'Ordine utilizzando al meglio la propria esperienza e garantisce alla Committente che la Fornitura, nella sua totalità ed in ciascuna delle parti di cui è costituita, è esente da difetti, anche occulti, con materiali nuovi e di prima qualità, idonea all'uso, perfettamente conforme alle caratteristiche generali di funzionalità, secondo quanto prescritto nei Documenti Contrattuali e alle normative applicabili, nazionali ed internazionali, con particolare ma non esclusivo riferimento al TUS.
- 17.3** Salvo diversa indicazione nell'Ordine, il periodo di garanzia ("*warranty period*") avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di accettazione definitiva e comunque nei limiti minimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa a punto o regolazione ritenute opportune dalla Committente affinché le opere oggetto dell'Ordine soddisfino i relativi requisiti contrattuali, nonché a sostituire tutte quelle parti che dovessero risultare difettose.

- 17.4** Nel caso in cui la Committente contesti nel periodo di garanzia di cui all'Art. 17.3 un difetto che derivi da un errore di progettazione o fabbricazione dell'Appaltatore o dei suoi Sub-Appaltatori o Sub-Fornitori, l'Appaltatore è tenuto a riparare, modificare o sostituire tutte le parti identiche a quelle difettose che potrebbero essere affette, tenuto conto del loro utilizzo, dallo stesso difetto, anche se queste parti non sono risultate di per sé difettose, il tutto a sue spese
- 17.5** Tutte le prestazioni che competono all'Appaltatore, durante il periodo di garanzia, devono essere svolte nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle esigenze della Committente. Rientra negli obblighi dell'Appaltatore porre in essere ogni iniziativa che possa essere opportuna, quale la realizzazione di riparazioni provvisorie, per rispondere al meglio alle esigenze della Committente. In caso mancato intervento dell'Appaltatore, la Committente potrà procedere direttamente o tramite terzi, a spese dell'Appaltatore, con tutti gli interventi che ritenga opportuni per rimediare ai difetti riscontrati e mitigarne l'impatto sulla propria attività trattenendo, fino al definitivo accordo tra le Parti, le spese sostenute a tal fine, da quanto ancora dovuto all'appaltatore
- 17.6** Qualora, durante il periodo di garanzia, la Fornitura si rivelasse, in tutto o in parte, inutilizzabile, per una o più volte, per motivi riconducibili all'Appaltatore, il periodo di garanzia della Fornitura, o della parte suddetta, si intenderà automaticamente esteso per l'intero periodo in cui la Fornitura, o la parte di essa interessata, sia stata indisponibile. Per tutte le componenti della Fornitura sostituite, riparate o modificate, nel periodo di garanzia, il periodo di garanzia stesso decorrerà nuovamente dalla data di ultimazione della sostituzione, riparazione o modifica, a prescindere dal fatto che ciò abbia comportato o meno l'indisponibilità totale o parziale della Fornitura.
- 17.7** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri connessi con le prestazioni dovute in garanzia, incluse le spese di trasporto fra le officine di costruzione e/o riparazione ed il luogo di montaggio, nonché le spese di montaggio e smontaggio e quelle di eventuali tecnici terzi necessari per individuare o sanare il vizio.
- 17.8** Sono escluse dalla garanzia la normale usura di quanto oggetto della Fornitura, il suo per negligenza, difetto di sorveglianza o di manutenzione, o errore di manovra della Committente, salvo che ciò non sia riconducibile ad una lacuna o errore sui manuali di manutenzione o di esercizio dell'Appaltatore o altre istruzioni o informazioni da esso fornite alla Committente.
- 17.9** È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni, nessuno escluso, subiti dalla Committente, per il difetto che ha determinato l'intervento in garanzia.
- 17.10** La disciplina del presente Art. 17 non deroga agli Artt. 1668 e 1669 C.C..

ARTICOLO 18**18.0 IMPORTO DELL'ORDINE - PREZZI**

18.1 L'Ordine fissa il prezzo globale della Fornitura e l'eventuale scomposizione di tale prezzo in importi parziali (in relazione alle tipologie di prestazione oggetto della Fornitura), nonché eventualmente i prezzi unitari. L'Ordine precisa altresì se l'"importo dell'Ordine" e gli eventuali "importi parziali" hanno carattere forfetario o se costituiscono degli importi presunti; in ogni caso, tutti gli importi s'intendono IVA esclusa e comprendenti ogni altra imposta, tassa o diritto ad eccezione di quelli che per legge sono a carico della Committente.

18.2 Qualora l'importo dell'Ordine e gli importi parziali siano definiti come presunti (ordini a misura o a consuntivo), essi si intenderanno come "importi massimi autorizzati, non impegnativi per la Committente"; l'importo effettivo sarà determinato, come specificato in Ordine, applicando alle quantità effettive i prezzi unitari e/o le tariffe e/o le maggiorazioni sui costi documentati dell'Appaltatore previsti contrattualmente. L'Appaltatore potrà procedere all'esecuzione di lavori che comportino il superamento dei detti importi massimi autorizzati solo dopo modifica contrattuale di adeguamento degli stessi.

L'importo effettivo dell'Ordine potrà variare, in aumento o in diminuzione, per effetto di variazione delle quantità dei lavori da eseguire, rispetto a quanto inizialmente prospettato nell'Ordine. In caso di variazione, i prezzi unitari potranno essere rivisti di comune accordo, in funzione dei quantitativi effettivi da realizzare e dell'incidenza su di essi di eventuali costi fissi, senza comunque che l'Appaltatore abbia diritto ad altri compensi od indennizzi di sorta.

18.3 Con l'accettazione dell'Ordine, l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, siano essi a corpo (forfettari) o unitari.

I prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore, oltre che la totalità delle spese, degli oneri e delle aree inerenti il compimento delle opere oggetto dell'Ordine, nei termini ed alle condizioni del Contratto. Essi comprendono in particolare:

- a) i contributi assistenziali, previdenziali e sindacali in vigore;
- b) gli oneri derivanti dall'osservanza delle leggi e delle norme antinfortunistiche;
- c) gli oneri della sicurezza;
- d) ogni spesa ed onere principale ed accessorio e ogni fornitura e prestazione non specificatamente convenuti a carico della Committente e come tali evidenziati nell'Ordine.

I prezzi unitari e le tariffe previste contrattualmente per eventuali lavori retribuiti a constatazione come previsto nell'Art. 13.14 sono comprensivi delle spese per il trasporto a piè d'opera dei materiali e delle attrezzature per l'esecuzione dei lavori e

sono applicabili, per quanto riguarda le attrezzature ed il personale, unicamente ai tempi di impiego effettivi.

ARTICOLO 19

19 REVISIONE PREZZI

19.1 I prezzi contrattuali, globali ed unitari, si devono intendere, salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine, fissi ed invariabili, concordati in via d'alea, con espressa rinuncia, da parte dell'Appaltatore, ad invocare l'Art. 1664 C.C. in tutti i casi in cui questo si renda applicabile.

19.2 Quando i prezzi sono revisionabili, l'Ordine stabilisce le formule applicabili, gli indici variabili (manodopera, materiali ed eventuali altre componenti del corrispettivo) ed i relativi bollettini e/o tabelle ufficiali da cui ricavare i valori di detti indici, la data di riferimento alla quale si intendono validi i prezzi contrattuali e le modalità di variazione. L'Appaltatore riconosce che le formule di revisione prezzi previste nell'Ordine sono perfettamente adeguate a compensare le variazioni delle condizioni economiche.

La contabilizzazione della revisione prezzi, relativa a tutti i lavori svolti a fronte dell'Ordine, sarà unica e verrà effettuata al termine dei lavori.

Resta inteso che, in caso di ritardi nel completamento dei lavori, la revisione prezzi, sarà comunque calcolata con riferimento alla durata contrattuale prevista nell'Ordine, eventualmente prorogata come previsto dall'Art. 12, salvo che non sia vantaggioso per la Committente fare riferimento all'effettivo periodo di esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 20

20.0 PAGAMENTI

20.0.1 Tutti i pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura, nei tempi fissati nell'Ordine. Ove non diversamente indicato, i termini di pagamento sono fissati in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Committente, della fattura. Il pagamento all'Appaltatore si considera effettuato con l'Ordine di bonifico della Committente, ad un istituto bancario, degli importi concordati.

20.0.2 L'Ordine e/o la Specifica Tecnica riportano lo scadenziario di fatturazione dell'importo contrattuale; detto scadenziario precisa, in sequenza logica e temporale:

- a) gli "eventi" il cui verificarsi autorizza l'Appaltatore ad emettere fattura;
- b) gli importi, eventualmente espressi come percentuale dell'importo dell'Ordine, che l'Appaltatore può fatturare al verificarsi degli eventi di cui alla lettera a);
- c) le date entro le quali è prevista, secondo il programma contrattuale di esecuzione dei lavori, la maturazione degli eventi di cui alla lettera a), e rispetto alle quali non può comunque essere anticipata l'emissione delle fatture. Qualora l'Appaltatore

emettesse fattura prima del verificarsi dell'evento contrattuale corrispondente, i termini di pagamento contrattuali decorreranno comunque dalla data di effettiva maturazione dell'evento.

20.0.3 Salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine, i pagamenti saranno effettuati secondo la sequenza dello scadenzario di cui all'Art. 20.2; pertanto, il pagamento di una qualsiasi parte del prezzo è subordinato anche alla avvenuta maturazione degli eventi associati ai pagamenti precedenti.

20.0.4 Lo scadenzario di fatturazione precisato nell'Ordine può venire modificato nel corso dei lavori, e in tal caso la variazione dovrà essere formalizzata come una modifica d'Ordine, su richiesta di una delle Parti, alle seguenti condizioni:

- a) se la variazione dipende da una modifica del programma contrattuale, per motivi che rientrano tra quelli previsti dall'Art. 12;
- b) se l'esecuzione delle prestazioni che hanno incidenza sull'evento di pagamento è ritardata per cause imputabili alla Committente; o
- c) se l'anticipazione della maturazione di un evento di pagamento è autorizzata espressamente per iscritto dalla Committente.

20.0.5 Ciascuna fattura sarà presentata dall'Appaltatore previo benestare del Responsabile di Contratto della Committente, il quale rilascerà il numero del cosiddetto MAP (Modulo di Acquisizione della Prestazione - Benestare alla fatturazione). Il MAP non sarà negato qualora l'Appaltatore abbia correttamente adempiuto agli obblighi da cui dipende il pagamento della relativa fattura.

20.0.6 Le fatture dovranno essere intestate ed indirizzate alla Committente, Largo Caduti sul Lavoro, 21, 57025 Piombino (LI), all'attenzione dell'Ufficio Contabilità Fornitori e dovranno riportare:

- a) il numero completo e la data di emissione dell'Ordine;
- b) il codice dell'Appaltatore ed il suo numero di P.IVA;
- c) il riferimento allo scadenzario di fatturazione ed all'evento di pagamento cui la fattura si riferisce; e
- d) il numero MAP.

Le fatture dovranno essere, inoltre, accompagnate da:

- e) copia dei SAL relativi ad eventuali attività retribuite a misura;
- f) conteggi dettagliati dell'eventuale revisione prezzi, con allegata copia dei bollettini ufficiali da cui sono desunti i valori degli indici ed ogni altra documentazione ragionevolmente richiesta dalla Committente.

20.1 ORDINI A MISURA

20.1.1 Gli importi che potranno essere fatturati dall'Appaltatore, per attività svolte con riferimento ad Ordini a misura, si otterranno applicando alle quantità e/o prestazioni effettivamente fornite dall'Appaltatore, i prezzi unitari specificati in Ordine, con le modalità di misura ivi previste.

20.1.2 Il pagamento delle forniture e/o prestazioni avverrà sulla base di fatture emesse a fronte di SAL (Stati Avanzamento Lavori), con la cadenza prevista nell'Ordine.

Tali SAL dovranno, per quanto applicabile, essere corredati da:

- a) documenti previsti per legge per l'accompagnamento delle merci;
- b) giustificativi delle ore effettuate; e
- c) ordini di intervento/bolle di lavoro;

siglati dal Responsabile di Contratto, e saranno pagati previa detrazione della quota parte dell'eventuale anticipo, in percentuale identica a quella dell'anticipo stesso, sino alla concorrenza dell'importo anticipato, con eventuale conguaglio sulla fattura relativa all'ultimo SAL.

20.2 PAGAMENTI A TITOLO DI ACCONTO

Eventuali pagamenti parziali, prima dell'accettazione definitiva della Fornitura, si intendono effettuati esclusivamente, salvo quanto diversamente specificato in Ordine, a titolo di acconto e, pertanto, non significano accettazione totale o parziale, nemmeno provvisoria, della Fornitura; e non incidono quindi sulle responsabilità di qualsiasi tipo dell'Appaltatore che rimangono inalterate.

20.3 GARANZIA BANCARIA A FRONTE DELL'ACCONTO (*ADVANCED PAYMENT*)

20.3.1 A fronte dell'acconto versato dalla Committente, se così concordato nell'Ordine, l'Appaltatore consegnerà alla Committente, quale condizione per il pagamento dell'acconto stesso, una garanzia bancaria autonoma a prima domanda incondizionata, di gradimento della Committente, redatta in conformità all'Appendice 1 al presente Documento Generale di Appalto.

20.3.2 Il mancato rilascio della garanzia bancaria all'accettazione dell'Ordine o un'altra data indicata nell'Ordine o comunque convenuta tra le Parti, darà diritto alla Committente, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare risolto l'Ordine, ai sensi dell'Art. 1456 C.C., o di differire l'inizio dei lavori finché la garanzia bancaria non venga consegnata e/o di sospendere, fino a fine lavori, qualsiasi pagamento dovuto a fronte dell'Ordine, comunque salvo ed impregiudicato il risarcimento di tutti i danni conseguenti che dovessero derivare alla Committente.

20.3.3 L'importo della garanzia bancaria sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'Ordine e comunque non inferiore al valore dell'eventuale anticipo, salvo diversa indicazione dell'Ordine.

20.3.4 La durata della garanzia bancaria sarà quella indicata nell'Ordine e, comunque, non inferiore ad un periodo che consenta il pieno recupero dell'anticipo da parte della Committente, sotto forma di merci consegnate o servizi prestati dall'Appaltatore, ai sensi dell'Ordine. In ogni caso, l'Appaltatore avrà l'obbligo, pena l'applicazione delle sanzioni, a discrezione della Committente, di cui all'Art. 20.3.2, di estendere il termine di durata della garanzia, come indicato nella stessa, qualora allo scadere di tale termine, gli obblighi dell'Appaltatore oggetto della garanzia non siano stati ancora completamente e correttamente adempiuti; l'estensione dovrà essere per un termine congruo a coprire il completo e corretto adempimento degli obblighi in questione, e l'Appaltatore dovrà provvedervi anche in assenza di un'espressa richiesta in tal senso della Committente.

20.4 GARANZIA BANCARIA PER CONDUZIONE A BUON FINE DELL'ORDINE (PERFORMANCE BOND)

20.4.1 Se così concordato nell'Ordine, l'Appaltatore consegnerà alla Committente, a copertura degli obblighi di corretta esecuzione dell'Ordine, una garanzia bancaria autonoma a prima domanda incondizionata, di gradimento della Committente, redatta in conformità all'Appendice 2 al presente Documento Generale di Appalto.

20.4.2 Il mancato rilascio della garanzia bancaria all'accettazione dell'Ordine o un'altra data indicata nell'Ordine darà diritto alla Committente di dichiarare risolto l'Ordine, ai sensi dell'Art. 1456 C.C., o di differire l'inizio dei lavori, finché la garanzia bancaria non venga consegnata e/o di sospendere, fino a fine lavori, qualsiasi pagamento dovuto a fronte dell'Ordine, comunque salvo ed impregiudicato il risarcimento di tutti i danni conseguenti che dovessero derivare alla Committente.

20.4.3 L'importo della garanzia bancaria sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'Ordine e comunque non inferiore al valore dell'eventuale anticipo, salvo diversa indicazione dell'Ordine.

20.4.4 Tale garanzia bancaria dovrà avere una durata pari a tutto il periodo di esecuzione dell'Ordine e sarà liberabile, dietro esplicito consenso da parte della Committente, a seguito dell'accettazione definitiva della Fornitura. In ogni caso, l'Appaltatore avrà l'obbligo, pena l'applicazione delle sanzioni, a discrezione della Committente, di cui all'Art. 20.4.2, di estendere il termine di durata della garanzia, come indicato nella stessa, qualora allo scadere di tale termine, gli obblighi dell'Appaltatore oggetto della garanzia non siano stati ancora completamente e correttamente adempiuti; l'estensione dovrà essere per un termine congruo a coprire il completo e corretto adempimento degli obblighi in questione, e l'Appaltatore dovrà provvedervi anche in assenza di un'espressa richiesta in tal senso della Committente.

20.5 TRATTENUTA DI GARANZIA (WARRANTY BOND)

A copertura degli obblighi di garanzia dell'Appaltatore di cui all'Art. 17, se così concordato nell'Ordine, la Committente avrà diritto a trattenere un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo contrattuale, eventuale revisione prezzi inclusa. Tale trattenuta verrà effettuata, salvo quanto diversamente indicato in Ordine, sull'ultima rata di pagamento (e precedenti, qualora l'ultima rata fosse d'importo inferiore) e sarà pagata ad obblighi di garanzia assolti o relativo termine scaduto.

Il pagamento di quanto trattenuto ai sensi del presente Art. 20.5 potrà essere anticipato o la trattenuta non sarà effettuata qualora l'Appaltatore consegni alla Committente una garanzia bancaria autonoma a prima domanda incondizionata, di pari importo, di gradimento della Committente, redatta in conformità all'Appendice 3 al presente Documento Generale di Appalto.

La suddetta garanzia dovrà avere una durata pari al periodo di garanzia di cui all'Art. 17. In ogni caso, l'Appaltatore avrà l'obbligo di estendere il termine di durata della garanzia, come indicato nella stessa, qualora allo scadere di tale termine, gli obblighi di garanzia dell'Appaltatore di cui all'Art. 17 siano ancora anche parzialmente in essere; l'estensione dovrà essere per un termine congruo a coprire l'esaurimento del periodo di garanzia di cui all'Art. 17, e l'Appaltatore dovrà provvedervi anche in assenza di un'espressa richiesta in tal senso della Committente.

ARTICOLO 21

21.0 CESSIONE DEL CREDITO

La cessione o la delegazione sotto qualsiasi forma dei crediti relativi ai pagamenti dovuti in virtù dell'Ordine è vietata, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte della Committente. Pertanto qualsiasi cessione operata dal Fornitore in contrasto con il divieto di cui sopra, fonderà il diritto al risarcimento del danno in favore del Committente, anche ove ritualmente notificata. Al fine di rendere opponibile a Terzi cessionari tale divieto, è fatto obbligo all'Appaltatore di riportare, in tutte le fatture inviate alla Committente, , pena il loro rigetto e mancato pagamento, la dicitura **Credito Non Cedibile**. L'inadempimento al presente Art. 21.0 darà diritto alla Committente, in alternativa al risarcimento dei danni, alla risoluzione automatica dell'Ordine ai sensi dell'Art. 1456 C.C., in danno all'Appaltatore.

ARTICOLO 22

22.0 MODIFICHE CONTRATTUALI (VARIANTI)

22.1 L'Appaltatore e la Committente potranno, rispettivamente, proporre e richiedere modifiche contrattuali, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte, sempre per scritto.

- 22.2** La Committente si riserva il diritto di imporre in qualunque momento variazioni alle condizioni tecniche dell'Ordine ("varianti"), notificandole per iscritto all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna ad ottemperarvi, fatto salvo il diritto al corrispondente adeguamento delle condizioni economiche dell'Ordine, se dovuto, tenuto anche conto di quanto specificato all'Art. 22.8.
- 22.3** L'Appaltatore dovrà offrire alla Committente la possibilità di beneficiare dei vantaggi di ogni utile perfezionamento e, in particolare, di ogni procedimento nuovo, eventualmente messo a punto durante l'espletamento dell'Ordine.
- 22.4** Per ogni variante richiesta o imposta dalla Committente, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Committente (all'attenzione del Responsabile di Contratto), entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, se questa implica modifiche di carattere tecnico (incluso, un eventuale impatto sulle "performances" della Fornitura) e/o contrattuale (tempi e costi) e, in tal caso, quantizzare, motivando e se del caso documentando, dette modifiche, con un'ulteriore comunicazione scritta alla Committente (all'attenzione della Direzione Approvvigionamenti e del Responsabile di Contratto), entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di modifica.

Trascorsi i termini suddetti di 3 (tre) e/o 10 (dieci) giorni senza che l'Appaltatore comunichi alla Committente le sue eventuali riserve di carattere tecnico-contrattuale, oppure nel caso l'Appaltatore proceda direttamente ad eseguire la variante richiesta dalla Committente, resta espressamente inteso che la stessa si considererà integralmente accettata e presa in carico, a tutti gli effetti, dall'Appaltatore, come facente parte integrante delle condizioni dell'Ordine e senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo o rimborso.

- 22.5** Le varianti proposte dall'Appaltatore dovranno essere presentate alla Committente accompagnate da tutte le opportune valutazioni tecniche e contrattuali, in modo tale che la Committente possa avere piena conoscenza della natura della variante e del suo impatto sull'Ordine e sulla Fornitura. L'Appaltatore darà esecuzione alla variante solo dopo che la Committente avrà, per iscritto, approvato la relativa valutazione tecnica ed autorizzato l'esecuzione, fermo restando che tale approvazione tecnica ed autorizzazione all'esecuzione non implicano l'automatica accettazione della relativa valutazione economica.

Qualora l'Appaltatore proceda all'esecuzione di varianti non preventivamente autorizzate dalla Committente, questa potrà richiedere l'immediata demolizione dei relativi lavori ed il ripristino delle condizioni previste nell'Ordine, fermo restando, in ogni caso, il diritto della Committente al risarcimento di ogni danno che comunque possa derivarle.

Pertanto, qualora la Committente decidesse di non avvalersi della suddetta, facoltà, autorizzando a posteriori la variante, ciò non potrà in alcun modo intendersi come un'accettazione di eventuali richieste, da parte dell'Appaltatore, del riconoscimento di oneri extra-contrattuali.

- 22.6** Le varianti concordate dovranno essere formalizzate come modifiche d'Ordine emesse dalla Committente. L'Appaltatore è tenuto a conservare a disposizione della

Committente il *dossier* completo di tutta la corrispondenza intercorsa e la documentazione in merito alle varianti, tenendo costantemente aggiornato l'elenco cronologico delle varianti che potranno dare origine a modifiche d'Ordine e ad inviarne copia alla Committente, con la periodicità dalla stessa richiesta.

- 22.7** Nel caso in cui non ci sia accordo tra le Parti se l'esecuzione di determinati lavori sia da considerarsi o meno come una variante alla Fornitura, l'Appaltatore è comunque tenuto a dare esecuzione ai relativi lavori, su richiesta della Committente, formulando, se del caso, le proprie riserve, per iscritto.
- 22.8** Resta convenuto che non daranno diritto all'Appaltatore ad alcun adeguamento delle condizioni contrattuali tutte le modifiche che vengano considerate necessarie per correggere errori e/o difetti tecnici di qualunque misura, riconducibili all'Appaltatore, ai suoi Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori, e/o per rendere la Fornitura idonea allo scopo cui è destinata, nel rispetto dei Documenti Contrattuali, indipendentemente dalle soluzioni tecniche ivi definite come "di riferimento".
- 22.9** Fermo restando il disposto dell'Art. 1659 C.C., resta espressamente inteso che, in deroga a quanto previsto agli Artt. 1660 e 1661 C.C., l'importo relativo alle varianti potrà superare anche il sesto dell'importo dell'Ordine, senza che per questo l'Appaltatore possa recedere dall'Ordine o pretendere speciali compensi o indennità oltre l'importo della variante stessa.

ARTICOLO 23

23.0 PENALITÀ

- 23.1** Le penali per ritardo sono applicate in caso di mancato rispetto del termine contrattuale finale (termine di ultimazione) e degli eventuali termini contrattuali intermedi specificati nell'Ordine e prorogati, se ne è il caso, in conformità a quanto previsto nell'Art. 12; le penali scattano automaticamente per il solo effetto del superamento del termine; alla Committente spetterà solo la quantificazione.
- 23.2** L'Ordine stabilisce se sono applicabili anche delle penali tecniche, in funzione delle eventuali riduzioni di prestazioni rispetto ai requisiti funzionali richiesti, fissandone la misura e i criteri.
- 23.3** Gli importi delle penali sono determinati applicando i tassi percentuali indicati nell'Ordine al prezzo globale definitivo della Fornitura che è inteso essere la somma di tutti i prezzi parziali definitivi come risultano dopo aver effettuato i conteggi finali (per gli importi riconosciuti a rimborso o a misura) ed inclusa l'eventuale revisione prezzi.
- 23.4** Le penali sono immediatamente trattenute in via provvisoria sul primo pagamento successivo al verificarsi dell'evento, reso noto all'Appaltatore, che ha determinato l'applicazione della penale, calcolata sulla base degli importi presunti indicati nell'Ordine, inclusa l'eventuale revisione prezzi maturata a quel momento, salvo conguaglio finale.

- 23.5** Qualora la Committente decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare l'eventuale penalità maturata o di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun caso essere inteso come una rinuncia, da parte della Committente, ad applicare le penalità previste nell'Ordine o ad effettuare la trattenuta relativa.
- 23.6** È comunque fatto salvo il diritto della Committente di ottenere il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti, nessuno escluso, ed ivi incluse le maggiori spese per la prolungata assistenza in Cantiere, da parte della Committente.

ARTICOLO 24

24 CASO FORTUITO O CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- 24.1** Saranno considerati eventi di forza maggiore o casi fortuiti, i casi imprevisi ed imprevedibili tali da pregiudicare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Ordine che siano indipendenti dalla volontà e dal controllo delle Parti, sempre che tali eventi non sia ricollegabili ad inadempienze, atti illeciti e comportamenti od omissioni colposi delle Parti stesse.
- 24.2** Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente Art. 24.1, solo se non avranno carattere aziendale. La mancanza o la carenza dei materiali non potrà in alcun caso essere invocata come evento di forza maggiore.
- 24.3** Gli eventi modificano i termini contrattuali relativi all'esecuzione delle obbligazioni pregiudicate da tali eventi, secondo quanto stabilito al precedente Art. 12.3. L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura della Parte che intende avvalersi del presente Art. 24 all'altra Parte, mediante lettera raccomandata o via PEC, entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi.
- 24.4** La natura e la durata degli eventi dovranno essere documentati da idonea certificazione rilasciata dalle autorità o organismi appropriati, o comunque debitamente provati e accertati tra le Parti. In ogni caso la Parte la cui prestazione è ritardata da tali eventi è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.
- 24.5** Non possono essere considerate come eventi di forza maggiore o casi fortuiti le eventuali, anche insorte, negative congiunture economiche e/o situazioni soggettive, temporanee, di difficoltà economica e/o finanziaria..
- 24.6** Resta inteso che nel caso in cui gli eventi si protraggano per oltre 3 (tre) mesi, le Parti esamineranno le misure da adottare in considerazione del ritardo nell'esecuzione dell'Ordine; in caso di mancato accordo su tali misure, ciascuna Parte potrà liberamente recedere dal Contratto, senza oneri di alcun tipo.

ARTICOLO 25**25 SOSPENSIONE DEI LAVORI**

- 25.1** Per nessuna ragione l'Appaltatore potrà sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione dei lavori, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. Resta inteso che, per qualsiasi sospensione non autorizzata, la Committente potrà risolvere l'Ordine ai sensi dell'Art. 1456 C.C..
- 25.2** La Committente potrà, a propria discrezione, procedere alla sospensione, totale o parziale, dell'Ordine, con comunicazione scritta all'Appaltatore, che sarà tenuto, con effetto immediato, a sospendere i lavori. La sospensione e la successiva ripresa dovranno essere certificate da appositi verbali.
- 25.3** Nei periodi di sospensione, il Cantiere dovrà rimanere completamente integro per quanto riguarda sia le attrezzature che i materiali, salvo diversa richiesta scritta della Committente. Saranno concordate tra le Parti le modalità e le condizioni per la conservazione dei materiali da immagazzinare e dei Cantieri.
- 25.4** Nel caso di sospensioni di durata inferiore a 180 (centottanta) giorni, le condizioni previste nell'Ordine non subiranno alcuna modifica, salvo la concessione, da parte della Committente, di proroghe ai termini contrattuali, se necessarie. Nel caso di sospensioni di durata maggiore a 180 (centottanta) giorni, le Parti si incontreranno entro la scadenza del 180° (centottantesimo) giorno, per verificare le eventuali modifiche delle condizioni previste nell'Ordine, che siano necessarie. In caso di mancato accordo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, ciascuna Parte potrà recedere dall'Ordine con semplice comunicazione scritta all'altra Parte, senza oneri, costi e penalità.
- 25.6** La regolamentazione di cui al presente Art. 25 si applica anche nel caso di sospensioni dovute a provvedimenti emanati da pubbliche autorità, sempre che tali sospensioni non siano state provocate da cause riconducibili all'Appaltatore.
- 25.7** Nel caso di una sospensione dei lavori che risulti opportuna per la corretta esecuzione dell'Ordine o che sia provocata all'Appaltatore, i termini contrattuali non saranno prorogati.
- 25.8** Qualora non sia stato richiesto, al momento della sospensione o successivamente ad essa, l'allontanamento dal Cantiere di mezzi e personale dell'Appaltatore, esso dovrà riprendere i lavori non appena ricevuta la comunicazione scritta della Committente in tal senso, ovvero entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, negli altri casi.

ARTICOLO 26**26.0 DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE**

- 26.1** La Committente ha il diritto di rifiutare, in qualsiasi momento, la Fornitura quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) se in seguito a prove non soddisfacenti, attestanti la mancata rispondenza della Fornitura ai requisiti contrattuali, l'Appaltatore non è in grado, nei termini che gli sono concessi dalla Committente, di mettere la Fornitura in condizione di rispondere ai requisiti contrattuali; o
- b) se prima o durante il periodo di garanzia si rilevano dei vizi gravi incompatibili con una conduzione normale.

26.2 In caso di rifiuto della Fornitura, la Committente può scegliere tra le seguenti soluzioni:

- a) sostituire le opere rifiutate, a spese dell'Appaltatore; in attesa della sostituzione, la Committente potrà liberamente e gratuitamente utilizzare le opere rifiutate, sotto la responsabilità dell'Appaltatore, con le eventuali modifiche, aggiunte o adattamenti a dette opere concordati con l'Appaltatore ed effettuati a sue spese;
- b) non accettare le opere in questione e comunicare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'Art. 28.

26.3 Una volta sostituite, le opere rifiutate sono messe a disposizione dell'Appaltatore, che dovrà prelevarle a sue spese, nel più breve tempo possibile. In caso di ritardo, la Committente può fare eseguire il prelievo e la consegna all'Appaltatore da terzi, a spese e rischio dell'Appaltatore.

ARTICOLO 27

27 RECESSO DALL'ORDINE

- 27.1** È facoltà della Committente recedere dall'Ordine, in qualsiasi momento, con effetto immediato, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, per qualunque motivo, a proprio insindacabile giudizio.
- 27.2** In caso di recesso, la Committente pagherà all'Appaltatore, a fronte della consegna degli elaborati, dei lavori eseguiti e dei materiali approntati un importo, detratto l'ammontare dei pagamenti già effettuati, pari ai lavori regolarmente eseguiti (e collaudati dalla Committente), fino alla data del recesso.
- 27.3** Analoga clausola di recesso dovrà essere inserita dall'Appaltatore nei Subordini.

ARTICOLO 28

28.0 RISOLUZIONE DELL'ORDINE E RECESSO

- 28.1** La Committente potrà risolvere l'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C.C., ove l'Appaltatore non adempia esattamente e puntualmente ad uno degli obblighi in relazione ai quali il presente Documento Generale di Appalto ed i suoi allegati prevedano espressamente tale tipo di risoluzione; l'Appaltatore è consapevole dell'importanza delle obbligazioni per cui è prevista una risoluzione dell'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C.C., e del fatto che l'inadempimento a tali obbligazioni è

così rilevante per la Committente da determinare un'interruzione del rapporto per colpa dell'Appaltatore. La Committente potrà altresì risolvere l'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C.C., nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'Appaltatore si trovi coinvolti in procedimenti dai quali emerga, o possa ragionevolmente emergere, una violazione dei principi e degli obblighi previsti nel Codice Etico adottato dalla Committente, connessi all'esecuzione dei rapporti intercorrenti con tra le Parti, o comunque nei casi in cui la prosecuzione del rapporto, avuta notizia di tali procedimenti a carico dell'Appaltatore, possa far ritenere ragionevolmente compromessa l'affidabilità e l'integrità dell'Appaltatore;
- b) qualora l'Appaltatore apporti, per qualunque causa, modifiche alla propria organizzazione, tali da diminuire le garanzie patrimoniali, finanziarie o tecniche presentate all'inizio del rapporto contrattuale;
- c) nel caso di ditte individuali, in caso di morte dell'Appaltatore, salvo diversi accordi con gli aventi diritto dello stesso;
- d) nel caso di sostanziale modifica della compagine societaria e/o della proprietà dell'Appaltatore, laddove una modifica relativa al controllo ai sensi dell'Art. 2359 C.C. dovrà certamente considerarsi sostanziale; e
- e) in caso di "gravi ritardi" rispetto ai termini contrattuali, per motivi riconducibili all'Appaltatore; al riguardo, le Parti convengono che qualsiasi ritardo tale da comportare l'applicazione delle penali nella misura massima prevista sarà considerato come "grave ritardo".

28.2 Oltre che nei casi di cui al precedente Art. 28.1, l'Ordine potrà essere risolto, per colpa dell'Appaltatore, a seguito di un suo inadempimento importante non rimediato nei 15 (quindici) giorni successivi alla denuncia della Committente.

28.3 La Committente potrà anche recedere dall'Ordine in caso di ritardi nell'esecuzione rispetto ai termini contrattuali o qualora emerga, a seguito di verifiche in corso d'opera, che l'esecuzione dell'Ordine non procede secondo le condizioni contrattuali e a regola d'arte, senza che nulla sia dovuto all'Appaltatore a qualsivoglia titolo.

28.4 Resta in ogni caso fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze dell'Appaltatore.

28.5 In caso di risoluzione o recesso, ai sensi del presente Art. 28, restano acquisite alla Committente le eventuali penali maturate e restano ferme le obbligazioni e le garanzie dell'Appaltatore connesse all'avvenuta esecuzione parziale dell'Ordine. La Committente ha, inoltre, la facoltà di proseguire i lavori oggetto dell'Ordine direttamente o a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell'Appaltatore, per quanto da esso eseguito, del Cantiere, dei materiali e dei lavori già approntati. Pertanto, l'Appaltatore è tenuto, su richiesta della Committente, alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano, degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso l'officina dell'Appaltatore e/o dei Sub-Appaltatori o Sub-

Fornitori), delle attrezzature e delle opere inerenti l'Ordine. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà sgomberare, a sue cure e spese, l'intero Cantiere.

ARTICOLO 29

29.0 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'Ordine, il Foro esclusivamente competente è quello di Livorno.

ARTICOLO 30

30 LEGGE APPLICABILE

Ogni rapporto tra le Parti relativo o comunque connesso all'Ordine è soggetto alla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nell'Ordine o negli altri Documenti Contrattuali richiamati tra le Parti, si intendono applicabili le disposizioni del Codice Civile in materia di contratto d'appalto e vigenti per le altre fattispecie giuridiche qui regolate.

ARTICOLO 31

31.0 PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- 31.1** Tutti i documenti, gli elaborati tecnici, i programmi di calcolo ed in generale tutte le cognizioni ed informazioni messe a disposizione dell'Appaltatore, da parte della Committente, nonché quelli prodotti, acquistati o comunque predisposti dall'Appaltatore, per espletare l'Ordine, sono e rimangono di proprietà esclusiva della Committente e devono considerarsi riservati. In particolare, ma non in senso limitativo, sarà di proprietà della Committente tutto il "know-how" di processo ed operativo, sia che questo fosse già acquisito dalla Committente, sia che venga sviluppato durante l'esecuzione dell'Ordine. I documenti tecnici affidati all'Appaltatore e quelli da questi predisposti, dovranno essere consegnati alla Committente al termine dei lavori e non dovranno essere in alcun modo riprodotti o messi in circolazione.
- 31.2** Se, durante l'esecuzione dell'Ordine, venissero messe a punto delle invenzioni da parte dell'Appaltatore, di suoi Sub-Appaltatori o Sub-Fornitori o dai rispettivi dipendenti, l'Appaltatore è tenuto darne tempestiva informazione alla Committente, che si riserva il diritto di depositare i relativi brevetti a nome suo o di terzi dalla stessa designati, concedendo all'Appaltatore una licenza gratuita, irrevocabile, non esclusiva e non trasferibile.

ARTICOLO 32**32.0 RISERVATEZZA**

- 32.1** L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Ordine, le informazioni tecniche relative a procedimenti, attrezzature, disegni, apparecchi, macchine, e di altro tipo che messe a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza con l'esecuzione dell'Ordine.
- 32.2** L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per l'Appaltatore, per tutta la durata dell'esecuzione dell'Ordine e per i 5 (cinque) anni successivi, ovvero fintanto che le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano legittimamente di dominio pubblico. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni, nessuno escluso, che a questi dovessero derivare.
- 32.3** È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alla Committente e a quanto oggetto dell'Ordine, senza l'autorizzazione scritta della Committente.
- 32.4** L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente Art. 32.0 da parte dei Sub-Appaltatori, Sub-Fornitori e rispettivi dipendenti, rappresentanti, collaboratori e consulenti.

ARTICOLO 33**33.0 BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE**

- 33.1** L'Appaltatore mallea, ora per allora, la Committente da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e di marchi relativi all'utilizzazione dei materiali, dei macchinari o ai metodi di lavoro impiegati. Pertanto, qualora la Committente ricevesse una contestazione da terzi sul fatto che la Fornitura costituisce violazione di un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, ovvero costituisce concorrenza sleale, o altrimenti viola i diritti del terzo in questione, la Committente notificherà all'Appaltatore per iscritto tale situazione e l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere:
- a) sostenere tempestivamente ogni iniziativa indicata dalla Committente, fornendole informazioni ed assistenza;
 - b) pagare immediatamente tutti i danni e le spese sostenuti dalla Committente (ivi compreso le *royalties* che questa fosse tenuta a riconoscere, in virtù della contestazione).
- 33.1** Nel caso in cui un provvedimento giudiziario dovesse stabilire che la Fornitura o parti di essa violano brevetti altrui e ne venisse proibito l'uso parziale o totale, l'Appaltatore avrà l'obbligo di mettere in grado la Committente di continuare ad usare detta Fornitura, o di

modificare, fatto salvo il rispetto dei requisiti contrattuali ed a parità di “*performance*”, la Fornitura in modo da non costituire violazione, comunque risarcendo i danni subiti. In caso contrario, la Committente avrà diritto di risolvere l’Ordine ai sensi dell’Art. 1456 C.C..

ARTICOLO 34

34.0 RINVENIMENTO DI ANTICHITA’ O DI OGGETTI DI VALORE

- 34.1** Gli oggetti di valore storico, artistico, archeologico e paleontologico che venissero alla luce durante l’esecuzione dei lavori appartengono di diritto, ai sensi dell’Art. 826 C.C., al patrimonio indisponibile dello Stato. Il rinvenimento di oggetti di valore, non aventi le caratteristiche suddette, verranno attribuiti secondo i criteri indicati all’Art. 932 C.C..
- 34.2** All’atto della scoperta, l’Appaltatore dovrà tempestivamente informare la Committente e le competenti Autorità, per iscritto, ed adottare tutte le misure idonee ad impedire danneggiamenti o asportazioni degli oggetti. Qualora per far ciò fosse necessario sospendere i lavori, si applicheranno le norme previste dalla legge italiana e dal presente Documento Generale di Appalto.

ARTICOLO 35

35.0 CERTIFICAZIONI

35.1 CLAUSOLA DI VALIDITÀ DELL’ORDINE

Qualsiasi Ordine emesso dalla Committente per attività da svolgersi, anche solo parzialmente, in Cantiere è condizionato alla non sussistenza di procedimenti o provvedimenti previsti dalle vigenti norme in tema di prevenzione dall’infiltrazione del fenomeno mafioso, a carico dei rappresentanti dell’Appaltatore (ossia del titolare per ditte individuali; soci ed amministratori per società di persone; legale rappresentante e amministratori per società di capitali; soci ed amministratori per imprese cooperative; legale rappresentante ed amministratori per i consorzi e società consortili). A tal fine, l’Appaltatore si impegna a presentare alla Committente la seguente documentazione (o quella ad essa equipollente volta volta vigente):

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata e firmata (firma autentica) da ciascuno dei rappresentanti dell’Appaltatore come sopra individuati, redatto come da testo in Appendice 4;
- b) certificato di vigenza del Tribunale attestante, tra l’altro, che l’Appaltatore non è sottoposto a procedure concorsuali e trovasi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; e
- c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante, tra l’altro, le persone munite dei poteri di rappresentanza ed il fatto che l’Appaltatore è una società attiva.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente alla Committente qualsiasi variazione dell'assetto societario/organizzativo rilevante ai fini delle leggi di cui sopra (nuovi soci e/o amministratori) e ad inviare, su richiesta della Committente e nei più brevi tempi tecnici, la relativa documentazione aggiornata.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui dovessero risultare procedimenti o provvedimenti previsti dalle Leggi nn. 575/65 e 646/82 e successive modifiche ed integrazioni, o nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore all'obbligo di presentazione e/o di aggiornamento della documentazione necessaria, l'Ordine potrà essere risolto ai sensi dell'Art. 1456 C.C. e l'Appaltatore, in conseguenza di ciò, nulla avrà a pretendere dalla Committente per qualsivoglia titolo e/o ragione, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

35.2 CERTIFICAZIONE DEI SUB-APPALTATORI

Ferme restando le condizioni e prescrizioni in materia di subappalto riportate nel testo dell'Ordine e/o nei documenti contrattuali, si precisa che l'autorizzazione della Committente all'accesso a propri Cantieri/Stabilimenti, da parte di qualsivoglia Sub-Appaltatore è, comunque, subordinata alla non sussistenza di procedimenti o provvedimenti previsti dalle vigenti norme in tema di prevenzione dall'infiltrazione del fenomeno mafioso a carico dei rappresentanti del Sub-Appaltatore, come individuati all'Art. 35.1.

A tal fine si precisa che l'eventuale richiesta di autorizzazione al Subappalto dovrà indicare l'estensione dei lavori relativi (tipologia ed entità in termini di giorni-uomo), essere corredata dei dati anagrafici (denominazione sociale, partita IVA, Sede legale/amministrativa) del Sub-Appaltatore proposto e dei seguenti documenti relativi al Sub-Appaltatore stesso (o di quelli equipollenti volta volta vigenti):

- a) certificato di vigenza del Tribunale attestante, tra l'altro, che il Sub-Appaltatore non è sottoposto a procedure concorsuali e trovasi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante, tra l'altro, le persone munite dei poteri di rappresentanza ed il fatto che Sub-Appaltatore è una società attiva;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata e firmata (firma autentica) da ciascuno dei rappresentanti come sopra individuati, redatta come da testo in Appendice 4.
- d) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione dell'Appaltatore in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme di legge e dai contratti.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a presentare immediatamente alla Committente i relativi aggiornamenti riguardanti i Sub-Appaltatori, a seguito di variazioni dell'assetto societario/organizzativo e/o a seguito di periodica richiesta della Committente, allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti necessari. Restano a carico dell'Appaltatore ed imputabili allo stesso tutte le conseguenze derivanti dalla non

autorizzazione (o dal ritiro di autorizzazione precedentemente concessa), da parte della Committente, all'accesso ai propri Cantieri/Stabilimenti dei Sub-Appaltatori a causa di mancata presentazione dei documenti richiesti e/o negata certificazione prefettizia.

La documentazione sopra detta non è richiesta per Sub-Appaltatori esteri, società a partecipazione statale, Sub-Appaltatori già certificati a fronte di lavori in corso presso la Committente.

ADDENDUM

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI OBBLIGATORIE

PREMESSA

Le "Norme di Comportamento Generali Obbligatorie" seguenti sono integrate in ogni Unità Produttiva da norme emanate dalle singole Unità Produttive.

ARTICOLO A1

A1. PERSONALE DELL'APPALTATORE

A1.1 PERMESSI D'ACCESSO

L'accesso del personale dell'Appaltatore e di eventuali Sub-Appaltatori alle Unità Produttive della Committente è subordinato al discrezionale rilascio, da parte della Committente, dei relativi permessi. Pertanto, per poter accedere ad una qualsiasi Unità Produttiva, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Ordine, l'Appaltatore (o il Sub-Appaltatore) deve presentare all'Ufficio Vigilanza (VIG), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori stessi, i documenti previsti dalle procedure in vigore presso l'Unità Produttiva.

Il personale dell'Appaltatore deve essere dallo stesso informato che il permesso di accesso è valido per il raggiungimento del luogo di lavoro, ma che è fatto assoluto divieto di accedere o soffermarsi in reparti e, comunque, luoghi diversi da quelli in cui viene espletato l'appalto o con questo direttamente connessi. L'Ufficio Vigilanza (VIG) fornisce all'Appaltatore i "tesserini di servizio" (ovvero il "permesso di accesso" magnetico, ove sia installato il sistema di controllo accessi automatizzato), illustrando le modalità di utilizzo.

L'Appaltatore deve, inoltre, dotare ogni dipendente di apposita tessera di riconoscimento di cui al Testo Unico sulla Sicurezza in vigore.

L'Appaltatore deve comunicare tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio Vigilanza (VIG) tutte le eventuali variazioni che si dovessero verificare tra il suo personale (variazioni di quantità e/o qualifica, ecc.) e restituire all'Ufficio Vigilanza (VIG) i "tesserini di servizio" o il "permesso di accesso" magnetico del personale che ha cessato, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro con l'Appaltatore o che non svolga più attività presso il Cantiere.

I documenti personali d'ingresso precisano, tra l'altro, la durata del permesso, congruente con il periodo contrattuale di esecuzione lavori, ovvero con la durata del contratto in essere con il

lavoratore interessato. Eventuali proroghe di detta durata connesse alla proroga del periodo contrattuale di esecuzione lavori dovranno essere richieste dall'Appaltatore ed autorizzate dalla Direzione Approvvigionamenti.

Eventuali proroghe di detta durata connesse alla proroga del contratto di lavoro dovranno essere comunicate all'Ufficio Vigilanza (VIG).

L'Appaltatore deve, infine, dotare il proprio personale di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione conformi alle norme vigenti e alle disposizioni Aziendali, nonché al Codice di Visibilità eventualmente applicato nell'Unità Produttiva interessata dai lavori appaltati.

A1.2 LIMITAZIONI AI PERMESSI DI ACCESSO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

La Committente si riserva di negare il permesso d'accesso a personale ex-dipendente e, comunque, di allontanare dall'Unità Produttiva, a suo insindacabile giudizio, il personale dell'Appaltatore o di eventuali Sub-Appaltatori, mediante comunicazione scritta.

A1.3 RAPPORTO MENSILE SULLA SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà compilare e trasmettere al SPP dell'Unità Produttiva, per ogni mese di calendario, a partire dall'inizio dell'attività, oppure a fine lavoro, se questo è di minor durata, il "Rapporto mensile sulla sicurezza" come da modello previsto dalle procedure in vigore presso l'Unità Produttiva.

ARTICOLO A2

A2. AMBIENTE - SOPRALLUOGO - ESECUZIONE LAVORI

L'Appaltatore dovrà essere a conoscenza, e mettere a conoscenza gli eventuali Sub-Appaltatori e Sub-Fornitori, delle condizioni ambientali dei luoghi in cui verrà svolto il lavoro, sia in ordine ai rischi ivi presenti, sia relativamente alle misure di prevenzione e di emergenza ivi adottate.

Alla luce delle informazioni ricevute, l'Appaltatore è tenuto ad adeguare la propria organizzazione ed i propri mezzi, al fine di conseguire i massimi livelli di sicurezza tecnicamente raggiungibili, nel rispetto della normativa vigente in materia. In tal senso, dovranno altresì essere adeguati gli specifici Piani Operativi di Sicurezza, che costituiscono la valutazione del rischio per l'attività svolta.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a:

1. conoscere i rischi specifici connessi all'ambiente ed alle attività svolte all'interno del sito industriale e relativamente alle conseguenti misure di prevenzione e protezione e di gestione dell'emergenza predisposte dalla Committente;
2. conoscere l'organizzazione, le procedure ed i regolamenti in materia di sicurezza predisposti dalla Committente;

3. programmare e porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e di protezione, sia collettive che individuali, di propria competenza, sulla base della conoscenza del sito in cui è destinato ad operare;
4. segnalare immediatamente al preposto del reparto eventuali deficienze dei sistemi di prevenzione presenti all'interno dello Stabilimento;
5. cooperare con la Committente e con le altre imprese eventualmente presenti nello stesso luogo di lavoro, nella programmazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione, anche in applicazione di quanto stabilito nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); e
6. provvedere alla necessaria opera di informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori.

Ulteriori e specifiche informazioni, anche in termini di particolari rischi e specifiche procedure di sicurezza, potranno essere fornite direttamente dalle strutture aziendali di reparto.

ARTICOLO A3

A3. CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

L'Appaltatore può far circolare propri veicoli nell'Unità Produttiva purché autorizzati dall'Ufficio Vigilanza (VIG). A tal fine, su richiesta dell'Appaltatore e previa consegna dei documenti previsti dalle procedure in vigore presso l'Unità Produttiva, l'Ufficio Vigilanza (VIG) consegnerà gli appositi bolli di circolazione che devono essere applicati, ben visibili, sui veicoli stessi.

Per la circolazione interna, valgono le norme del Codice della Strada, in quanto applicabili e se non espressamente derogate, e qualsiasi altra prescrizione emessa dalla Committente.

Per la movimentazione di materiali e trasporto di persone nelle aree comuni dell'Unità Produttiva, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare mezzi efficienti ed idonei, in regola con le disposizioni previste dal Codice della Strada e sottoposti ad accurata manutenzione.

Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi all'interno dei reparti, questa è consentita ai soli mezzi dotati di lampeggiatori, per le sole operazioni di carico e scarico dei materiali e per il tempo strettamente necessario per dette attività.

La contravvenzione alle norme di cui sopra comporta il ritiro immediato del permesso di circolazione interna ai veicoli e/o alle persone.

ARTICOLO A4

A4. MACCHINARI E ATTREZZATURE

L'Appaltatore, al fine di introdurre nell'Unità Produttiva propri macchinari e attrezzature, deve presentare all'Ufficio Vigilanza (VIG) una distinta di accompagnamento degli stessi, (utilizzando il modello previsto dalle procedure in vigore presso l'Unità Produttiva).

Per l'uscita di macchinari o attrezzature, l'Appaltatore deve consegnare all'Ufficio Vigilanza (VIG) il relativo elenco, redatto con gli stessi criteri e modalità seguiti per l'entrata.

La Committente si riserva la facoltà di negare l'uscita di macchinari e attrezzature non indicati negli elenchi o, comunque, non aventi le stesse caratteristiche di macchinari e attrezzature entrati.

L'Appaltatore non può vantare diritto alcuno sui macchinari e sulle attrezzature in suo possesso, che non risultino coperti da regolare documento di entrata in Stabilimento; in mancanza della predetta documentazione, detti macchinari e attrezzature si intenderanno di proprietà della Committente.

L'Appaltatore non deve introdurre nello Stabilimento macchinari e attrezzature non attinenti ai lavori di interesse dello Stabilimento. L'Appaltatore non è autorizzato a costruire attrezzature all'interno dello Stabilimento.

La Committente si riserva la facoltà di controllare, in ogni momento, le giacenze ed i movimenti dei macchinari e delle attrezzature di proprietà dell'Appaltatore.

ARTICOLO A5

A5. MATERIALI FORNITI DALL'APPALTATORE

A5.1 I materiali di fornitura dell'Appaltatore (e/o dei suoi Sub-Appaltatori e/o Sub-Fornitori) possono essere depositati:

- ◆ direttamente a "piè d'opera";
- ◆ nell'Area di Servizio eventualmente messa a disposizione dalla Committente;
- ◆ consegnati alla Committente in "conto deposito", previo specifico accordo scritto tra l'Appaltatore e la Committente, che in tal caso provvederà, a spese dell'Appaltatore, alla custodia dei materiali, in un'area predisposta e coperta, presso i propri magazzini.

In ogni caso, i materiali devono indicare:

- ◆ il numero e la data dell'Ordine; e
- ◆ la destinazione.

Nel caso invece di materiali che non devono essere utilizzati nella realizzazione dell'opera oggetto dell'Ordine, ma per i quali è prevista contrattualmente la consegna diretta alla Committente, le bolle relative dovranno essere intestate alla Committente.

Ogni singola bolla potrà riportare un unico tipo di destinazione; le bolle relative ai materiali dovranno essere emesse separatamente da quelle relative ad attrezzature e mezzi d'opera.

Ogni onere conseguente a spedizione di materiali effettuata in modo difforme da quanto sopra previsto sarà a carico dell'Appaltatore.

- A5.2 A fine lavori, l'Appaltatore deve consegnare al Responsabile di Contratto i materiali che, per contratto, sono destinati alla Committente, tra i quali devono intendersi inclusi tutti i materiali di uso comune residui (bulloneria, raccorderia, valvolame, cavi, ecc.).

Il Responsabile di Contratto provvederà ad emettere il buono di ingresso al magazzino o destinazione a rottame, secondo le procedure in vigore nell'Unità Produttiva.

- A5.3 A fine lavori, l'Appaltatore potrà, previo benestare del Responsabile di Contratto, portare fuori dall'Unità Produttiva solo quei materiali specifici riconoscibili singolarmente dotati di numero di matricola o "a disegno" di sua fornitura, che risultassero residui.

Per l'uscita dallo Stabilimento dei materiali residuati, l'Appaltatore dovrà compilare un elenco, completo e dettagliato come già fatto per l'entrata.

L'elenco deve essere firmato dal Responsabile di Contratto e consegnato all'Ufficio Vigilanza (VIG) all'uscita.

- A5.4 L'introduzione in Stabilimento di sostanze, preparati o materiali classificati pericolosi dalla normativa vigente è subordinata all'assolvimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli obblighi di legge.

L'introduzione di sostanze radioattive, apparecchiature radiogene e agenti esplosivi è subordinata all'autorizzazione preventiva del SPP.

ARTICOLO A6

A6. MATERIALI FORNITI DALLA COMMITTENTE

I materiali forniti dalla Committente, solo quando è chiaramente previsto in Ordine, saranno prelevati dall'Appaltatore, a sua cura e spese, presso i magazzini e depositi dell'Unità Produttiva, con appositi "buoni di prelevamento" rilasciati dal Responsabile di Contratto.

L'Appaltatore deve riportare su apposito registro i materiali prelevati a fronte di ciascun Ordine, annotandovi gli estremi dei buoni di prelevamento e le quantità impiegate.

Al termine dei lavori, deve comunicare al Responsabile di Contratto le eccedenze e provvedere alla loro restituzione.

Qualora l'Appaltatore desideri che gli siano messi a disposizione materiali della Committente non previsti nell'Ordine ovvero servizi della Committente non previsti nell'Ordine (acqua, aria compressa, metano, ecc.), lo stesso deve presentare apposita richiesta scritta.

La richiesta potrà essere accolta ad insindacabile giudizio della Committente poiché la stessa non è tenuta, a contratto già stipulato, a mettere materiali e servizi a disposizione dell'Appaltatore.

ARTICOLO A7

A7. VARIE SU MATERIALI

La Committente si riserva la facoltà di controllare, in ogni momento, le giacenze ed i movimenti dei materiali di sua fornitura e forniti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore fornirà agli organi di vigilanza la necessaria assistenza in occasione di controlli e verifiche.

Il rottame o altri materiali utilizzabili risultanti da demolizioni di impianti e le materie prime secondarie rimangono di esclusiva proprietà della Committente e devono essere depositati nelle aree indicate dal Responsabile di Contratto, salvo diversi accordi contrattuali.

I materiali derivanti da scavi e demolizioni destinati ad essere smaltiti presso discariche autorizzate, saranno di volta in volta analizzati dall'Appaltatore e a seconda della loro natura inviati in idoneo impianto di smaltimento.

ARTICOLO A8

A8. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

A8.1 Conoscenza della lingua italiana

L'appaltatore garantisce di avere verificato che tutto il personale, sia alle sue dirette dipendenze, che operante in regime di subappalto, ha conoscenza della lingua italiana.

A8.2 Informazione, formazione e addestramento del personale

Ogni lavoratore presente all'interno dell'Unità Produttiva deve possedere le necessarie informazioni di base sui rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione relative:

1. alle specificità delle proprie attività lavorative;
2. alle specificità dell'ambiente in cui viene chiamato ad operare.

Per quanto concerne la specificità delle proprie attività lavorative, ogni impresa o lavoratore autonomo deve provvedere alle necessarie attività, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

Peraltro, unicamente allo scopo integrativo, e con l'obiettivo di raggiungere sempre più elevati livelli di sicurezza, la Committente organizza:

1. corsi di formazione obbligatori per tutti i lavoratori dedicati ai rischi generali di Stabilimento e specifici delle diverse aree produttive, alle misure di prevenzione adottate e alla gestione delle emergenze;
2. corsi di formazione obbligatori per tutti i preposti dedicati all'approfondimento delle procedure e/o regolamenti di Stabilimento, con analisi di eventi infortunistici, incidenti e *near accident* legati alla loro disattenzione.

La frequenza a tali corsi, che deve essere ripetuta con cadenza annuale, riveste carattere obbligatorio ed è propedeutica all'ingresso in Stabilimento.

A8.3 Materiale di protezione individuale

I datori di lavoro terzi devono fornire al proprio personale tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari a proteggerlo dai rischi specifici e residui presenti nella propria specifica attività lavorativa e nelle attività degli stabilimenti siderurgici, ivi compresi quelli a ciclo integrale. Il personale dovrà, inoltre, essere adeguatamente addestrato all'uso dei suddetti dispositivi e formato rispetto all'obbligo di utilizzarli ogniqualvolta ciò sia necessario.

A8.4 La Committente tiene a disposizione dell'Appaltatore il Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vigore, contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti di sicurezza e le attrezzature utili a garantire il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e tutela della salute.

A8.5 L'Appaltatore deve, prima dell'inizio dei lavori, redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza, che costituisce la valutazione del rischio per l'attività appaltata, tenendo conto delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente ove si svolgono i lavori e sulle misure di prevenzione ed emergenza già adottate dalla Committente, oltre che di quanto indicato all'interno del DUVRI.

Il suddetto Piano Operativo di Sicurezza deve essere predisposto secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs 81/2008 in vigore.

In caso di Subappalti, l'Appaltatore deve, curare il coordinamento delle attività dei suoi Sub-Appaltatori e disporre affinché le attività medesime siano compatibili tra loro, evitando i rischi derivanti dalle sovrapposizioni tra le attività delle diverse imprese.

In questo ambito, costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore curare la trasmissione di ogni indicazione ricevuta dalla Committente ai Sub-Appaltatori.

A8.6 L'Appaltatore è tenuto a consegnare al Servizio di Prevenzione e Protezione della Committente copia del Piano Operativo di Sicurezza.

A8.7 L'Appaltatore sarà l'unico responsabile, nei confronti della Committente, dell'adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e conseguentemente riconosce, fin da ora, in caso di mancato rispetto di uno solo di detti obblighi, la facoltà della Committente di dichiarare risolto l'Ordine, ai sensi e per gli effetti

dell'Art. 1456 C.C., secondo quanto previsto in proposito nel presente Documento Generale di Appalto, e di chiedere il risarcimento dei danni.

- A8.8 L'Appaltatore è responsabile della funzionalità e dell'uso dei materiali e delle attrezzature comunque da esso impiegati.
- A8.9 La Committente, in attuazione dell'obbligo di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione, potrà organizzare specifiche riunioni o sopralluoghi a cui l'Appaltatore ed i suoi Sub-Appaltatori sono tenuti ad intervenire. La mancata partecipazione o il mancato rispetto delle determinazioni assunte nelle riunioni darà facoltà alla Committente di sospendere i lavori.
- A8.10 L'Appaltatore, ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, dovrà presentare l'autocertificazione di cui al D.Lgs 81/2008, che sarà allegata al Contratto.

L'Appaltatore dovrà altresì consegnare alla Committente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nell'eventualità che il Contratto abbia durata superiore al periodo di validità del DURC, quest'ultimo dovrà essere riconsegnato aggiornato ogni 3 (tre) mesi. La mancata consegna del DURC, alle scadenze trimestrali, comporterà la sospensione dell'attività lavorativa.

ARTICOLO A9

A9.CONCLUSIONI

A9.1 In caso di contrasto o dubbi sulle clausole del presente contratto ,fatto salvo quanto previsto nel precedente art 5.4 in tema di documenti contrattuali, ed in deroga all'art 1370 del c.c, queste non potranno essere interpretate contro l'interesse della Committente e/o in suo danno, stante la buona fede contrattuale da quest'ultima applicata nella stesura e nell'applicazione del presente documento. In tutti gli altri casi non espressamente previsti si applicano le norme vigenti del c.c.

Committente

Appaltatore